SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2005.

Rinuncia formale al contributo sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004 al comune di Chiesanuova.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica;

Visto l'art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;

Visto l'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 26 gennaio 2005 n. 20 supplemento ordinario n. 8, recante ripartizione per l'anno 2004 dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, con il quale è stata attribuita al Comune di Chiesanuova (Torino) una quota parte dei fondi disponibili pari a euro 400.000,00, per l'intervento di «Realizzazione centro accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati»;

Vista la nota protocollo n. 1527 del 27 luglio 2005 con la quale il Comune di Chiesanuova (Torino) ha rinunciato formalmente al contributo ottenuto su deliberazione n. 17 del consiglio comunale in data 6 maggio 2005;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta richiesta;

Visto il decreto in data 23 aprile 2005, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Comune di Chiesanuova (Torino) non è più destinatario del finanziamento dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2004, assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004.

2. La quota non utilizzata, di importo pari a euro 400.000,00 deve essere integralmente versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo 2368, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 per essere riassegnata nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzo ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2005

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 95

06A09185

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2006.

Assegnazione di risorse finanziarie alla regione Lombardia per le iniziative di carattere urgente necessarie al definitivo superamento della situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana, a valere sul Fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi volti a fronteggiare eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Sondrio minacciato dalla frana di Spriana;

Visto l'art. 5, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508, del 6 aprile 2006, con il quale, per il superamento della situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana mediante la realizzazione della vasca di dissipazione e la sistemazione fluviale a valle dell'opera di restituzione, è assegnata alla regione Lombardia la somma di euro 2.500.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi stabilite;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana è assegnata alla regione Lombardia la somma di euro 2.500.000,00 a carico del Fondo per gli interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui è stata accertata la relativa disponibilità.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 23 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 399

06A09272

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 ottobre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.437 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 2006 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza franche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto dell'11 settembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 11 settembre 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'11 settembre 2006, entro le ore 11 del giorno 13 ottobre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'11 settembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'11 settembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 ottobre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'11 settembre 2006, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A09243

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 settembre 2006.

Rettifica del decreto 10 gennaio 2006, relativo alla estensione d'impiego dei prodotti fitosanitari denominati «Laser», registrato al n. 11693 e «Conserve SC», registrato al n. 11694.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 10 gennaio 2006, relativo alla estensione d'impiego dei prodotti fitosanitari LASER e CONSERVE SC registrati con decreti del 25 giugno 2003, rispettivamente ai numeri 11693 e 11694, a nome dell'impresa Dow Agrosciences Italia srl, con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, preparati in stabilimenti già autorizzati;

Considerato che tra le colture autorizzate è stato indicato erroneamente cavoli a testa e cavoli a foglia al posto di cavoli a testa e cavoli a infiorescenza;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla modifica dell'etichetta alla voce impieghi con inserimento delle colture «cavoli a testa e cavoli a infiorescenza»;

Vista la nota in data 7 settembre 2006 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 1° agosto 2006;

Decreta:

È rettificato il testo del decreto relativo ai prodotti fitosanitari LASER e CONSERVE SC registrati con decreti del 25 giugno 2003, rispettivamente ai numeri 11693 e 11694, a nome dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, nella parte relativa agli impieghi come di seguito riportato:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
Cavoli a testa e cavoli a infiorescenza	0,4

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

LASER*

Insetticida a base di spinosad
per il controllo dei principali parassiti della vite, delle pomacee, del noce, nocciolo, castagno, mandorlo, della fragola, dei frutti di bosco, del pesco, delle nettarine, dell'albicocco, del ciliegio, del susino, dell'amarena e del mirabolano, delle solanacee, delle cucurbitacee, dello spinacio, delle lattughe, delle erbe fresche, della bieta da foglie e da costa, del porro, dell'asparago, del carciofo, del finocchio, del cardo, del rabarbaro, del sedano, della cipolla, dell'aglio, dello scalogno, dei cavoli a testa e cavoli a infiorescenza, del cappero, delle colture ornamentali e floro-vivaistiche, dei tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione di LASER
SPINOSAD puro.........g. 44,2 (480 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn – Norfolk (Inghilterra) *(prod e conf)*
HELENA CHEMICAL – Cordele (Georgia- USA) *(prod e conf)*
ALTHALLER ITALIA S.r.l. –S. Colombano al Lambro (MI) *(solo conf)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) *(solo conf)*
ISAGRO S.p.a – Aprilia (LT) *(solo conf)*
BAYER CROPSCIENCE – Filago (BG) *(solo conf)*
SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf)*

Taglie autorizzate: **10 – 20 – 50 – 100 – 250 – 500 ml**
1 – 5 – 10 litri

Registrazione n. 11693 del 25/06/03 del Ministero della Salute
Partita n°: vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

NORME PRECAUZIONALI
Per l'utilizzo in serra, durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione indossare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO
Insetticida a base di *spinosad*, principio attivo derivante da un batterio (*Saccharopolyspora spinosa*) naturalmente presente nel terreno. Attivo per ingestione e contatto su Tripidi, Liriomyza, Tignole della vite, Carpocapsa, Tortricidi ricamatori ed altri insetti dannosi alle più diffuse colture arboree (frutticole e vite), orticole, fragola, frutti di bosco, ornamentali e floro-vivaistiche.

Vite: sono consentiti al massimo 5 trattamenti. Dosi riferite a 600-1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Lobesia botrana* e *Clysia ambiguella*, iniziare i trattamenti 7-8 gg. dall'inizio della cattura nelle trappole a feromone dei primi adulti e ripetere il trattamento 7-10 gg. dopo. Dosi: 10-20 ml/hl (100-200 ml/ha) su vite da vino; 15-20 ml/hl (150-200 ml/ha) su vite da tavola. Su vite da vino impiegare dosaggi di almeno 15 ml/hl (150 ml/ha) nelle zone ad alta infestazione.
Contro *Frankliniella occidentalis* trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere i trattamenti ad intervalli di 3-7 giorni a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 20-25 ml/hl (200-250 ml/ha). Si raccomanda di impiegare un volume di acqua idoneo a bagnare accuratamente la vegetazione ed in particolare i grappoli.
Contro *Drepanothrips reuteri* trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 20-25 ml/hl (200-250 ml/ha).
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 15-20 ml/hl (150-200 ml/ha). Contro *Otiorrhynchus* spp., effettuare i trattamenti contro gli adulti, preferibilmente nelle ore serali, durante la notte o nella prima mattinata e, in caso di alte infestazioni, ripetere il trattamento dopo 7 giorni. Irrorare accuratamente tutta la vegetazione. Dose di 20 ml/hl. L'azione insetticida prevalente è per ingestione, con scarso effetto abbattente e legata all'alimentazione delle parti vegetali trattate da parte del parassita. Pertanto, è possibile, dopo il trattamento, riscontrare erosioni fogliari (sintomo di avvenuta alimentazione).

Melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo, nespolo del giappone, nashi: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua.
Contro Carpocapsa (*Carpocapsa/Cydia pomonella*), trattare alla schiusura delle uova. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7 giorni con dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha). In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.
Contro Cydia molesta (*Cydia/Laspeyresia molesta*) trattare in prossimità della raccolta e ripetere i trattamenti a distanza di 7 giorni. Dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha).
Contro Tortricidi ricamatori (*Pandemis spp., Eulia/Argyrotaenia pulchellana, Archips spp., Adoxophyes spp.*) trattare alla schiusura delle uova o contro le larve della generazione svernante. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. Dosi di 20-30 ml/hl (200-450 ml/ha).
Contro Fillominatori delle pomacee (*Leucoptera/Cemiostoma scitella, Lithocolletis /Phyllonoricter spp.*), trattare alla schiusura delle uova e ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni alle dosi di 20 ml/hl (300 ml/ha).
Il prodotto ha un effetto di contenimento nei confronti della Psilla del pero (*Psylla pyri*).
Contro insetti xilofagi (*Cossus cossus* e *Zeuzera pyrina*), trattare alla chiusura delle uova e ripetere il trattamento a distanza di 10 giorni con dosi di 20 ml/hl (300 ml/ha).

Noce, Nocciolo, Mandorlo, Castagno: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha.
Contro Carpocapsa (*Carpocapsa/Cydia pomonella*), trattare alla schiusura delle uova. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-15 giorni con dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha). In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.

Fragola: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 800 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Frankliniella occidentalis*, iniziare il trattamento con dosi di 20-25 ml/hl (200 ml/ha) alla presenza dei primi adulti e ripetere il trattamento a distanza di 10 gg. a seconda del livello di infestazione.
Contro *Spodoptera littoralis*, iniziare il trattamento alla comparsa delle prime larve con dosi di 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 10-15 giorni.

Mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto: sono consentiti al massimo 3 trattamenti con un intervallo minimo fra i trattamenti di 7 gg. Dosi riferite a 1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Resseliella theobaldi (Thomasiniana theobaldi)*, trattare contro i primi adulti alle dosi di 10-20 ml/hl (100-200 ml/ha).
Contro Cecidomia del lampone e della mora (*Lasioptera rubi*), Sesia del ribes (Sinanthedon tipuliformis), Tentredine (*Peteronidea ribesii*) e Tentredine fasciata (*Emphytus cinctus*), trattare alla presenza delle prime larve alle dosi di 10-20 ml/hl (100-200 ml/ha).
Contro Tortrice dei germogli (*Notocelia udmanniana*) iniziare i trattamenti poco dopo la ripresa vegetativa alle dosi di 10-20 ml/hl (100-200 ml/ha).
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 15-20 ml/hl (150-200 ml/ha) e ripetere il trattamento dopo 7 giorni a seconda dell'intensità dell'infestazione.

Pesco, Nettarina, Albicocco, Ciliegio, Susino, Amarena, Mirabolano: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua.
Contro Cydia e Anarsia (*Cydia molesta, Anarsia lineatella*), trattare alla schiusura delle uova con dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha). Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.
Contro Tripidi (*Thrips major, Thrips meridionalis, Frankliniella occidentalis*), trattare alla prima presenza del parassita con dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha). Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.

(Continua su pag. 2)

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

(*LASER - continua da pag. 1*)

Pomodoro, peperone, melanzana in pieno campo ed in serra: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 800-1200 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 20 ml/hl (240 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*) in serra, trattare alle prime punture con 50-75 ml/hl (con una dose massima di 900 ml/ha). Intervalli di 10 giorni.
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 15-20 ml/hl (120-240 ml/ha) e ripetere i trattamenti ad intervalli di 7 giorni a seconda dell'intensità dell'infestazione.
Contro *Spodoptera littoralis* e *Heliothis armigera*, trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (160-300 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Il prodotto ha un effetto di contenimento nei confronti degli Aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci*)

Melone, cetriolo, zucca, zucchino, anguria. Dosi riferite a 600-1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 20 ml/hl (200 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*) in serra, trattare alle prime punture con 50-75 ml/hl (300-750 ml/ha). Sono consentiti al massimo 3 trattamenti con un intervallo minimo di 10 gg.
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 15-20 ml/hl (90-200 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.
Contro *Spodoptera littoralis* e *Heliothis armigera*, trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (120-250 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.

Spinacio, bieta da foglie e da coste: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 400-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Spodoptera littoralis* e *Heliothis armigera*, trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 25 ml/hl (200 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.

Lattughe e Erbe fresche (lattuga, radicchio, cicoria, indivia o scarola, rucola, valerianella, crescione, rosmarino, basilico, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, prezzemolo, salvia, timo, santoreggia, ruta, pimpinella, ortica, issopo, dragoncello, cerfoglio, acetosa, nasturzio). Dosi riferite a 400-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 25 ml/hl (200 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione. Sono consentiti al massimo 5 trattamenti.
Contro *Spodoptera littoralis* e *Heliothis armigera*, trattare alla presenza dele prime larve con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione. Sono consentiti al massimo 5 trattamenti.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*), trattare alle prime punture con 50-75 ml/hl (massimo di 450 ml/ha). Ripetere il trattamento ad intervalli di 10 giorni, a seconda del livello di infestazione. Sono consentiti al massimo 3 trattamenti.

Cipolla, aglio, scalogno in pieno campo ed in serra: sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 20-25 ml/hl (200 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro lepidotteri (*Acrolepiopsis assectella, Agrotis spp. Dispessa ulula*), trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.

Porro, asparago, carciofo, cardo, finocchio, sedano, rabarbaro in pieno campo ed in serra: sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Thrips angusticeps*), trattare alla presenza dei primi adulti con 20-25 ml/hl (200 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro lepidotteri (*Gortyna xanthenes, Agrotis spp., Depressaria erinaceella, Spodoptera spp*), trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro *Crioceris asparagi*, trattare alla presenza delle prime forme mobili con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro *Napomyza gymnostoma*, trattare alla presenza delle prime forme mobili con 200 ml/ha. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante o di un olio estivo.

Cavoli a testa e cavoli a infiorescenza: cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio bianco e rosso, cavolo di Bruxelles, cavolo verza: sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 20-25 ml/hl (200 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro lepidotteri (*Mamestra spp., Pieris spp., Spodoptera spp., Plutella xylostella, Agrotis spp.*), trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.

Cappero: sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Mosca del cappero (*Capparimya savastanoi*), Cecidomia (*Asphondylia spp.*), *Nezara viridula, Eurydema spp., Calocoris spp., Bagrada hilaris, Acalles barbarus, Pieris brassicae, Cydia capparidana* e Tripidi, trattare alla presenza del parassita con 200 ml/ha. Ripetere il trattamento a distanza di 7-10 giorni a seconda del livello delle infestazioni.

Colture floreali in pieno campo e serra (rosa, crisantemo, garofano, gerbera): Sono consentiti al massimo 4 trattamenti (3 in pieno campo), con un intervallo minimo tra i trattamenti di 5 gg.. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare una dose massima di 375 ml/ha.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 15-25 ml/hl (100-200 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii* e *Liriomyza huidobrensis*) in serra, trattare alla dose di 50-75 ml/hl (300-600 ml/ha) alla comparsa delle primissime mine. In caso di stato d'infestazione avanzata, applicare la dose di 25-35 ml/hl (150-280 ml/ha) in miscela con olii bianchi alla dose di 200 ml/hl previo saggio preliminare per verificare la selettività. In caso di necessità il trattamento potrà essere ripetuto alle stesse dosi dopo 7-12 giorni.
Contro Lepidotteri (*Cacoecia pronubana* o Bega del garofano, *Spodoptera spp.*): applicare alla comparsa delle prime larve alla dose di 20-25 ml/hl (120-200 ml/ha).

Colture ornamentali, vivai (di ornamentali, frutticole e vite, forestali), nuovi impianti di specie fruttifere e vite non ancora in produzione: sono consentiti al massimo 4 trattamenti (3 in pieno campo) con un intervallo minimo di 5 gg. Dosi riferite a 600 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare una dose massima di 375 ml/ha.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 15-25 ml/hl (90-150 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii* e *Liriomyza huidobrensis*), trattare alla dose di 50-75 ml/hl (300-450 ml/ha) alla comparsa delle primissime mine. In caso di stato d'infestazione avanzata, applicare la dose di 25-35 ml/hl (150-210 ml/ha) in miscela con olii bianchi alla dose di 200 ml/hl previo saggio preliminare per verificare la selettività. In caso di necessità il trattamento potrà essere ripetuto alle stesse dosi dopo 7-12 giorni.
Contro Lepidotteri defogliatori (*Thaumetopoea processionea, Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Hyphantria cunea*), applicare la dose di 15-25 ml/hl (90-150 ml/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*), applicare la dose di 25 ml/hl (150 ml/ha) alla comparsa delle prime larve. Ripetere il trattamento dopo 15-20 giorni nel periodo di ovodeposizione (maggio-giugno).
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 15-20 ml/hl (90-120 ml/ha).

(*Continua su pag. 3*)

[*] Marchio registrato della Dow AgroSciences

2/3

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

(LASER - continua da pag. 2)

Specie arboree ornamentali: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti in pieno campo, con un intervallo minimo tra i trattamenti di 5 gg. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare un dose massima di 375 ml/ha.
Contro Lepidotteri defogliatori (*Thaumetopoea processionea, Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Hyphantria cunea*), applicare la dose di 15-25 ml/hl (225-375 ml/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro Microlepidotteri Filleminatori (*Leucoptera/Cemiostoma scitella, Lithocolletis /Phyllonoricter spp., Cameraria ohridella*), trattare alla schiusura delle uova e ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni alle dosi di 20 ml/hl (300 ml/ha).
Contro Coleotteri defogliatori (*Galerucella luteola*), trattare alla dose di 20-25 ml/hl (300-375 ml/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione. Dosi di 15-20 ml/hl (225-300 ml/ha).

Tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo: Sono consentiti al massimo 2 trattamenti con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 gg. Dosi riferite a 600 l/Ha.
Contro Agrotidi (*Agrotis ipsilon*), *Spodoptera spp.*, trattare alla dose di 25 ml/hl (150 ml/ha) di acqua alla comparsa delle prime larve e preferibilmente nelle ore immediatamente antecedenti il tramonto.

Compatibilità: Il prodotto ha dimostrato di essere perfettamente miscibile con i più comuni antiparassitari, tuttavia si consiglia di usare il prodotto strettamente da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto, usato da solo, non ha evidenziato problemi di fitotossicità sulle varietà testate delle colture in etichetta

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti **15 giorni** prima della raccolta per vite da tavola e da vino; **7 giorni** per melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo, nespolo del giappone, nashi, pesco, nettarine, albicocco, ciliegio, susino, amarena, mirabolano, noce, nocciolo, mandorlo, castagno, cipolla, aglio, scalogno, porre, carciofo, cardo, finocchio, rabarbaro, sedano, cappero e asparago; **3 giorni** per peperone, pomodoro e melanzana, melone, cetriolo, zucca, anguria, zucchino, fragola, mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto, spinacio, bieta da coste e da foglia, lattughe ed erbe fresche, cavoli a testa e cavoli a infiorescenza.

Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api. Non trattare in fioritura le fruttifere; trattare le altre colture nelle ore serali. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 5 m per fragola, cucurbitacee, peperone, melanzana, lattughe e simili, erbe fresche, spinacio, bieta da coste e da foglia, pomodoro allevato a terra, piccola frutta (altezza <50 cm), cipolla, aglio, scalogno, porro, carciofo, cardo, finocchio, sedano, rabarbaro, cappero, cavoli, fiori, ornamentali, vivai, nuovi impianti fruttiferi e vite (altezza <50 cm), di 10 m per la piccola frutta (altezza >50 cm), di 15 m per fiori, ornamentali, vivai, nuovi impianti fruttiferi e vite (altezza >50 cm), pomodoro allevato con tutore, di 30 m per pesco e nettarino, ciliegio, susino, amarena, mirabolano, albicocco, ornamentali arboree, pomacee, noce, nocciolo, mandorlo e castagno, e di 5 metri per i tappeti erbosi.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

3/3

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

LASER*

INSETTICIDA

Composizione di LASER
SPINOSAD puro g. 44,2 (480 g/l)
Coformulanti q. b. a g .100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Taglie autorizzate: **10 – 20 – 50 – 100 ml**

Registrazione n. 11693 del 25/06/03 del Ministero della Salute
Partita n.: Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CONSERVE* SC

Insetticida a base di spinosad
per il controllo dei principali parassiti della vite, delle pomacee, del noce, nocciolo, castagno, mandorlo, della fragola, dei frutti di bosco, del pesco, delle nettarine, dell'albicocco, del ciliegio, del susino, dell'amarena e del mirabolano, delle solanacee, delle cucurbitacee, dello spinacio, delle lattughe, delle erbe fresche, della bieta da foglie e da costa, del porro, dell'asparago, del carciofo, del finocchio, del cardo, del rabarbaro, del sedano, della cipolla, dell'aglio, dello scalogno, dei cavoli a testa e cavoli a infiorescenza, del cappero, delle colture ornamentali e floro-vivaistiche, dei tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione di CONSERVE SC
SPINOSAD puro g. 11,6 (120 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn – Norfolk (Inghilterra) *(prod e conf)*
HELENA CHEMICAL – Cordele (Georgia- USA) *(prod e conf)*
LIFA – Vigonovo (VE) *(prod e conf)*
ALTHALLER ITALIA S.r.l. –S. Colombano al Lambro (MI) *(solo conf)*
DIACHEM S.p.a. - Caravaggio (BG) *(solo conf)*
ISAGRO S.p.a– Aprilia (LT) *(solo conf)*
BAYER CROPSCIENCE – Filago (BG) *(solo conf)*
SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf)*

Taglie autorizzate: **10 – 20 – 50 – 100 – 250 – 500 ml e 1 – 5 – 10 litri**

Registrazione n. 11694 del 25/06/03 del Ministero della Salute
Partita n .Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

NORME PRECAUZIONALI
Per l'utilizzo in serra, durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione indossare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Insetticida a base di *spinosad*, principio attivo derivante da un batterio (*Saccharopolyspora spinosa*) naturalmente presente nel terreno. Attivo per ingestione e contatto su Tripidi, Liriomyza, Tignole della vite, Carpocapsa, Tortricidi ricamatori ed altri insetti dannosi alle più diffuse colture arboree (frutticole e vite), orticole, fragola, frutti di bosco, ornamentali e floro-vivaistiche.

Vite: Sono consentiti al massimo 5 trattamenti. Dosi riferite a 600-1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Lobesia botrana* e *Clysia ambiguella*, iniziare i trattamenti 7-8 gg. dall'inizio della cattura nelle trappole a feromone dei primi adulti e ripetere il trattamento 7-10 gg. dopo. Dosi: 40-80 ml/hl (400-800 ml/ha) su vite da vino; 60-80 ml/hl (600-800 ml/ha) su vite da tavola. Su vite da vino impiegare dosaggi di almeno 60 ml/hl (600 ml/ha) nelle zone ad alta infestazione.
Contro *Frankliniella occidentalis* trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere i trattamenti ad intervalli di 3-7 giorni a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 80-100 ml/hl (800-1000 ml/ha). Si raccomanda di impiegare un volume di acqua idoneo a bagnare accuratamente la vegetazione ed in particolare i grappoli.
Contro *Drepanothrips reuteri* trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 80-100 ml/hl (800-1000 ml/ha).
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 60-80 ml/hl (600-800 ml/ha). Contro *Otiorrhynchus* spp., effettuare i trattamenti contro gli adulti, preferibilmente nelle ore serali, durante la notte o nella prima mattinata e, in caso di alte infestazioni, ripetere il trattamento dopo 7 giorni. Irrorare accuratamente tutta la vegetazione. Dose di 80 ml/hl. L'azione insetticida prevalente è per ingestione, con scarso effetto abbattente e legata all'alimentazione delle parti vegetali trattate da parte del parassita. Pertanto, è possibile, dopo il trattamento, riscontrare erosioni fogliari (sintomo di avvenuta alimentazione).

Melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo, nespolo del giappone, nashi: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua.
Contro Carpocapsa (*Carpocapsa/Cydia pomonella*), trattare alla schiusura delle uova. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7 giorni con dosi di 80-120 ml/hl (1,2-1,8 L/ha). In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita. Contro Cydia molesta (*Cydia/Laspeyresia molesta*) trattare in prossimità della raccolta e ripetere i trattamenti a distanza di 7 giorni. Dosi di 80-120 ml/hl (1,2-1,8 L/ha).
Contro Tortricidi ricamatori (*Pandemis spp., Eulia/Argyrotaenia pulchellana, Archips spp., Adoxophyes spp.)* trattare alla schiusura delle uova o contro le larve della generazione svernante. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. Dosi di 80-120 ml/hl (1,2-1,8 L/ha).
Contro Fillominatori delle pomacee (*Leucoptera/Cemiostoma scitella, Lithocolletis/Phyllonoricter spp.*), trattare alla schiusura delle uova e ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni alle dosi di 80 ml/hl (1,2 L/ha).
Il prodotto ha un effetto di contenimento nei confronti della Psilla del pero (*Psylla pyri*).
Contro insetti xilofagi (*Cossus cossus* e *Zeuzera pyrina*), trattare alla chiusura delle uova e ripetere il trattamento a distanza di 10 giorni con dosi di 80 ml/hl.

Noce, Nocciolo, Mandorlo, Castagno: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha.
Contro Carpocapsa (*Carpocapsa/Cydia pomonella*), trattare alla schiusura delle uova. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-15 giorni con dosi di 80-120 ml/hl (1,2-1,8 L/ha). In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.

Fragola: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 800 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Frankliniella occidentalis*, iniziare il trattamento con dosi di 80-100 ml/hl (800 ml/ha) alla presenza dei primi adulti e ripetere il trattamento a distanza di 10 gg, a seconda del livello di infestazione.
Contro *Spodoptera littoralis*, iniziare il trattamento alla comparsa delle prime larve con dosi di 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 10-15 giorni.

Mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto: sono consentiti al massimo 3 trattamenti con un intervallo minimo fra i trattamenti di 7 gg. Dosi riferite a 1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Resselliella theobaldi (Thomasiniana theobaldi)*, trattare contro i primi adulti alle dosi di 40-80 ml/hl (400-800 ml/ha).
Contro Cecidomia del lampone e della mora (*Lasioptera rubi*), Sesia del ribes (Sinanthedon tipuliformis), Tentredine (*Peteronidea ribesii*) e Tentredine fasciata (*Emphytus cinctus*), trattare alla presenza delle prime larve alle dosi di 40-80 ml/hl (400-800 ml/ha).
Contro Tortrice dei germogli (*Notocelia udmanniana*) iniziare i trattamenti poco dopo la ripresa vegetativa alle dosi di 40-80 ml/hl (400-800 ml/ha).
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 60-80 ml/hl (600-800 ml/ha) e ripetere il trattamento dopo 7 giorni a seconda dell'intensità dell'infestazione.

Pesco, Nettarina, Albicocco, Ciliegio, Susino, Amarena, Mirabolano: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua.
Contro Cydia e Anarsia (*Cydia molesta, Anarsia lineatella*), trattare alla schiusura delle uova con dosi di 80-120 ml/hl (1,2-1,8 L/ha). Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.

(Continua su pag. 2)

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

(CONSERVE SC Continua da pag. 1)

Contro Tripidi (*Thrips major, Thrips meridionalis, Frankliniella occidentalis*), trattare alla prima presenza del parassita con dosi di 80-120 ml/hl (1,2-1,8 L/ha). Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.

Pomodoro, peperone, melanzana in pieno campo ed in serra: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 800-1200 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 80 ml/hl (960 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*) in serra, trattare alle prime punture con 200-300 ml/hl (con una dose massima di 3,6 L/ha). Intervalli di 10 giorni.
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 60-80 ml/hl (480-960 ml/ha) e ripetere i trattamenti ad intervalli di 7 giorni a seconda dell'intensità dell'infestazione.
Contro *Spodoptera littoralis* e *Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (0,64-1,2 l/ha)e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Il prodotto ha un effetto di contenimento nei confronti degli Alcurodidi (*Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci*)

Melone, cetriolo, zucca, zucchino, anguria. Dosi riferite a 600-1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 80 ml/hl (800 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*) in serra, trattare alle prime punture con 200-300 ml/hl (1,2-3,0 L/ha). Sono consentiti al massimo 3 trattamenti con un intervallo minimo di 10 gg.
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 60-80 ml/hl (360-800 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.
Contro *Spodoptera littoralis e Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (0,48-1,0 L/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.

Spinacio, bieta da foglie e da coste: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 400-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Spodoptera littoralis e Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 100 ml/hl (800 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.

Lattughe e Erbe fresche (lattuga, radicchio, cicoria, indivia o scarola, rucola, valerianella, crescione, rosmarino, basilico, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, prezzemolo, salvia, timo, santoreggia, ruta, pimpinella, ortica, issopo, dragoncello, cerfoglio, acetosa, nasturzio). Dosi riferite a 400-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 100 ml/hl (800 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione. Sono consentiti al massimo 5 trattamenti.
Contro *Spodoptera littoralis e Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione. Sono consentiti al massimo 5 trattamenti.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*), trattare alle prime punture con 200-300 ml/hl (massimo di 1,8 L/ha). Ripetere il trattamento ad intervalli di 10 giorni, a seconda del livello di infestazione. Sono consentiti al massimo 3 trattamenti.

Cipolla, aglio, scalogno in pieno campo ed in serra: sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 80-100 ml/hl (800 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro lepidotteri (*Acrolepiopsis assectella. Agrotis spp. Dispessa ulula*), trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.

Porro, asparago, carciofo, cardo, finocchio, sedano, rabarbaro in pieno campo ed in serra: sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Thrips angusticeps*), trattare alla presenza dei primi adulti con 80-100 ml/hl (800 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro lepidotteri (*Gortyna xanthenes, Agrotis spp., Depressaria erinaceella, Spodoptera spp*), trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro *Crioceris asparagi*, trattare alla presenza delle prime forme mobili con 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro *Napomyza gymnostoma*, trattare alla presenza delle prime forme mobili con 800 ml/ha. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante o di un olio estivo.

Cavoli a testa e cavoli a infiorescenza: cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio bianco e rosso, cavolo di Bruxelles, cavolo verza: sono consentiti al massimo 4 trattamenti. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 80-100 ml/hl (800 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro lepidotteri (*Maestra spp., Pieris spp., Spodoptera spp., Plutella xylostella, Agrotis spp.*), trattare alla presenza delle prime larve con 80-100 ml/hl (800 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.

Cappero: Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro Mosca del cappero (*Capparimya savastanoi*), Cecidomia (*Asphondylia spp.*), *Nezara viridula, Eurydema spp., Calocoris spp., Bagrada hilaris, Acalles barbarus, Pieris brassicae, Cydia capparidana* e Tripidi, trattare alla presenza del parassita con 800 ml/ha. Ripetere il trattamento a distanza di 7-10 giorni a seconda del livello delle infestazioni.

Colture floreali in pieno campo e serra (rosa, crisantemo, garofano, gerbera): Sono consentiti al massimo 4 trattamenti (3 in pieno campo), con un intervallo minimo tra i trattamenti di 5 gg.. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare una dose massima di 1,5 L/ha.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 60-100 ml/hl (400-800 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii* e *Liriomyza huidobrensis*) in serra, trattare alla dose di 200-300 ml/hl alla comparsa delle primissime mine. In caso di stato d'infestazione avanzata, applicare la dose di 100-150 ml/hl (0,6-1,2 L/ha) in miscela con olii bianchi alla dose di 200 ml/hl previo saggio preliminare per verificare la selettività. In caso di necessità il trattamento potrà essere ripetuto alle stesse dosi dopo 7-12 giorni.
Contro Lepidotteri (*Cacoecia pronubana* o Bega del garofano, *Spodoptera spp.*): applicare alla comparsa delle prime larve alla dose di 80-100 ml/hl.

Colture ornamentali, vivai (di ornamentali, frutticole e vite, forestali), nuovi impianti di specie fruttifere e vite non ancora in produzione: sono consentiti al massimo 4 trattamenti (3 in pieno campo) con un intervallo minimo di 5 gg. Dosi riferite a 600 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare una dose massima di 1,5 L/ha.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 60-100 ml/hl (360-600 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii* e *Liriomyza huidobrensis*), trattare alla dose di 200-300 ml/hl (1,2-1,8 L/ha) alla comparsa delle primissime mine. In caso di stato d'infestazione avanzata, applicare la dose di 100-150 ml/hl in miscela con olii bianchi alla dose di 200 ml/hl previo saggio preliminare per verificare la selettività. In caso di necessità il trattamento potrà essere ripetuto alle stesse dosi dopo 7-12 giorni.
Contro Lepidotteri defogliatori (*Thaumetopoea processionea, Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Hyphantria cunea*), applicare la dose di 60-100 ml/hl (360-600 ml/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*), applicare la dose di 100 ml/hl alla comparsa delle prime larve. Ripetere il trattamento dopo 15-20 giorni nel periodo di ovodeposizione (maggio-giugno).
Contro *Metcalfa pruinosa,* trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 60-80 ml/hl (360-480 ml/ha).

(Continua su pag. 3)

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

2/3

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

(CONSERVE SC Continua da pag. 2)

Specie arboree ornamentali: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti in pieno campo, con un intervallo minimo tra i trattamenti di 5 gg. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare un dose massima di 1,5 L/ha.
Contro Lepidotteri defogliatori (*Thaumetopoea processionea, Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Hyphantria cunea*), applicare la dose di 60-100 ml/hl (0,9-1,5 L/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro Microlepidotteri Fillominatori (*Leucoptera/Cemiostoma scitella, Lithocolletis /Phyllonoricter spp., Cameraria ohridella*), trattare alla schiusura delle uova e ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni alle dosi di 80 ml/hl (1,2 l/ha).
Contro Coleotteri defogliatori (*Galerucella luteola*), trattare alla dose di 80-100 ml/hl alla comparsa delle prime larve.
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione. Dosi di 60-80 ml/hl (0,9-1,2 L/ha).

Tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo: Sono consentiti al massimo 2 trattamenti con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 gg. Dosi riferite a 600 l/Ha.
Contro Agrotidi (*Agrotis ipsilon*), *Spodoptera spp.*, trattare alla dose di 100 ml/hl (600 ml/ha) di acqua alla comparsa delle prime larve e preferibilmente nelle ore immediatamente antecedenti il tramonto.

Compatibilità: Il prodotto ha dimostrato di essere perfettamente miscibile con i più comuni antiparassitari, tuttavia si consiglia di usare il prodotto strettamente da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto, usato da solo, non ha evidenziato problemi di fitotossicità sulle varietà testate delle colture in etichetta

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti **15 giorni** prima della raccolta per vite da tavola e da vino; **7 giorni** per melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo nespolo del giappone, nashi, pesco, nettarine, albicocco, ciliegio, susino, amarena, mirabolano, noce, nocciolo, mandorlo, castagno, cipolla, aglio, scalogno, porro, carciofo, cardo, finocchio, rabarbaro, sedano, cappero, asparago; **3 giorni** per peperone, pomodoro e melanzana, melone, cetriolo, zucca, anguria, zucchino, fragola, mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto, spinacio, bieta da coste e da foglia, lattughe ed erbe fresche, cavoli a testa e cavoli a infiorescenza.

Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api. Non trattare in fioritura le fruttifere; trattare le altre colture nelle ore serali. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 5 m per fragola, cucurbitacee, peperone, melanzana, lattughe e simili, erbe fresche, spinacio, bieta da coste e da foglia, pomodoro allevato a terra, piccola frutta (altezza <50 cm), cipolla, aglio, scalogno, porro, carciofo, cardo, finocchio, sedano, rabarbaro, cappero, cavoli, fiori, ornamentali, vivai, nuovi impianti fruttiferi e vite (altezza <50 cm), di 10 m per la piccola frutta (altezza >50 cm), di 15 m per fiori, ornamentali, vivai, nuovi impianti fruttiferi e vite (altezza >50 cm), pomodoro allevato con tutore, di 30 m per pesco e nettarino, ciliegio, susino, amarena, mirabolano, albicocco, ornamentali arboree, pomacee, noce, nocciolo, mandorlo e castagno, e di 5 metri per i tappeti erbosi.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

3/3

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

CONSERVE* SC

INSETTICIDA

Composizione di CONSERVE SC
SPINOSAD puro g. 11,6% (120 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Taglie autorizzate: **10 – 20 – 50 – 100 ml**
Registrazione n. 11694 del 25/06/03 del Ministero della Salute
Partita n.: Vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

06A09216

DECRETO 4 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Merlin Expert», registrato al n. 12824.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 2 ottobre 2002, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 6 settembre 2005 dall'impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato MERLIN LIQUIDO successivamente ridenominato MERLIN EXPERT, contenente la sostanza attiva isoxaflutole;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 novembre 2003 relativo all'inclusione della sostanza attiva isoxaflutole nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Visto il decreto dei Ministro della salute 15 novembre 2005, concernente il recepimento di alcune direttive tra cui la 2005/37/CE della Commissione del 3 giugno 2005, per quanto riguarda le quantità massime di residui di antiparassitari, tra cui isoxaflutole;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione dei prodotto di cui trattasi fino al 30 settembre 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva isoxaflutole);

Vista la nota dell'Ufficio dell'11 agosto 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 15 settembre 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2013, l'impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MERLIN EXPERT, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1, 3, 5, 10 e 12.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa I.R.C.A. Service SpA, in Fornovo S. Giovanni - Bergamo, autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;

importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Bayer CropScience France - Villefranche (Francia); Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno (Germania); S.C.B. - Marle sur Serre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12824.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MERLIN® EXPERT

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais

Sospensione concentrata (SC)

MERLIN® EXPERT

Composizione:
Isoxaflutole puro 4,27 g (44 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° del del Ministero della Salute

Officine di produzione:
Bayer CropScience France - Villefranche (Francia)
Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/Meno (Germania)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Officina di confezionamento:
S.C.B. – Marle sur Serre (Francia)

Contenuto netto: 1-3-5-10-12 l

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni
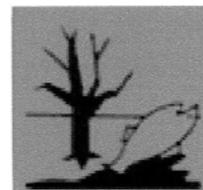
CARATTERISTICHE
MERLIN EXPERT è un erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce attivo su infestanti in fase di germinazione o da poco emerse (fase di plantula), per assorbimento radicale e fogliare.
Agisce sulla biosintesi dei carotenoidi.
Prevalentemente attivo su infestanti dicotiledoni, esplica una buona efficacia collaterale anche su infestanti graminacee annuali. La sua persistenza di azione (40-50 giorni) copre il massimo periodo di sensibilità della coltura alla competizione della flora infestante.

Piante infestanti dicotiledoni sensibili

In pre-emergenza:
Abutilon theophrasti (Cencio molle)*, *Amaranthus* spp (Amaranto)*, *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio)*, *Datura stramonium* (Stramonio), *Euphorbia* spp.(Euforbia), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galeopsis tetrahit* (Canapetta), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum persicaria* (Persicaria)*, *Portulaca oleracea* (Porcellana)*, *Sinapis arvensis* (Senape selvatica)*, *Solanum nigrum* (Erba morella)*.

(*) Piante infestanti controllabili con la dose inferiore prevista di 1,2 l/ha di prodotto formulato.

In post-emergenza precoce:
Oltre alle infestanti sopraindicate, l'intervento in post-emergenza precoce assicura il controllo di:
Ambrosia elatior (Ambrosia), *Ammi maius* (Visnaga), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Rorippa amphibia* (Nasturzio), *Stachys annua* (Erba strega), *Stellaria media* (Centocchio).

Piante infestanti graminacee contenute nello sviluppo
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
La loro sensibilità decresce nelle applicazioni di post-emergenza, fino alla resistenza oltre lo stadio di 3 foglie.

EPOCHE DI IMPIEGO
Pre-emergenza: subito dopo la semina della coltura.
Post-emergenza precoce: su mais entro lo stadio di 3 foglie.

DOSI DI IMPIEGO
Pre-emergenza: 1,2-2,2 l/ha in previsione della nascita di piante infestanti più o meno sensibili o già emerse, riservando la dose più bassa alle applicazioni su terreni limosi e sabbiosi e la più alta su terreni argillosi e ad elevato contenuto di sostanza organica.
Post-emergenza precoce: 1,2 l di formulato per ettaro.

Volume di irrorazione: 200-400 litri per ettaro.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
- Piogge di forte intensità ed abbassamenti termici in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanee sensibilizzazioni (imbianchimenti) della stessa; fenomeni analoghi possono manifestarsi anche nelle aree di eventuale sovrapposizione.
- Impiegato in pre-emergenza nei terreni torbosi il prodotto non è efficace.
- Nell'utilizzo del prodotto in post-emergenza precoce intervenire entro lo stadio di 3 foglie della coltura, evitando di superare detta fase.
- Nell'applicazione di post-emergenza non trattare la coltura con foglie bagnate né associare il prodotto a formulati in emulsione concentrata, a prodotti con bagnanti o con olio bianco.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente le attrezzature (botti, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
E' raccomandato l'uso di attrezzature a bassa deriva per limitare gli effetti negativi sulle piante non bersaglio.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

05.09.06

06A09204

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 luglio 2006.

Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ed, in particolare gli articoli 8 e 9 che istituiscono l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;

Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, concernente l'attuazione alla direttiva comunitaria 98/93/CE sulle scorte petrolifere di riserva e l'adeguamento di esse anche al programma internazionale per l'energia e in particolare, l'art. 4, comma 3, e l'art. 9, che demandano ad apposito provvedimento amministrativo rispettivamente la disciplina delle contabilizzazioni dei prodotti petroliferi nel riepilogo statistico delle scorte nonché la disciplina delle possibilità di conversione e sostituzione tra prodotti e dei trasferimenti degli stessa e la fissazione delle modalità di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati relativi al costo delle scorte;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 2003 con il quale si è data attuazione al disposto degli articoli 4, comma 3, e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Visto l'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 16995, che attribuisce al Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico la facoltà di sospendere la validità delle sostituzioni tra prodotti finiti e delle conversioni in materia prima, qualora ciò sia richiesto da particolari difficoltà di approvvigionamento e o reperimento sul mercato dei prodotti appartenenti alle tre categorie;

Considerate le mutate condizioni del mercato petrolifero nazionale ed internazionale che registra un incremento progressivo dei consumi di prodotti di II categoria a fronte di una consistente diminuzione del consumo di prodotti di III categoria;

Considerato che il sistema di flessibilità operative per il mantenimento delle scorte stabilito con il decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 16995, tra le quali segnatamente le possibilità di sostituzione tra i diversi prodotti da detenere a scorta, non appare adeguato a garantire il livello minimo degli stoccaggi pari a novanta giorni di consumo previsto dalla sopra citata direttiva comunitaria 98/93/CE;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione delle procedure previste per il mantenimento delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alla disciplina delle sostituzioni fra prodotti petroliferi

1. L'art. 7, lettera *b)*, del decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995, disciplinante le modalità di conversione tra categorie di prodotti e materie prime e di sostituzione tra categorie di prodotti è modificato come segue:

B. Le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni e lavorazioni per conto di committenti esteri della I categoria possono essere sostituite, entro il limite del 20% dell'obbligo imposto, con pari quantità di prodotti finiti appartenenti alle altre due categorie; le scorte di categoria III sono sostituibili entro il limite massimo del 30% dell'obbligo imposto, con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre due categorie.

Le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni e lavorazioni per conto di committenti esteri della II categoria possono essere sostituite con pari quantità di prodotti finiti appartenenti alle altre due categorie secondo le modalità indicate di seguito:

- a decorrere dal 1° ottobre 2006 e sino al 31 dicembre 2006 entro il limite del 15% dell'obbligo imposto;
- a decorrere dal 1° gennaio 2007 entro il limite del 10% dell'obbligo imposto.

2. Con provvedimento della competente Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico potranno essere stabilite variazioni delle percentuali sopraindicate in relazione all'andamento delle rilevazioni delle giacenze di prodotti petroliferi.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Restano invariate tutte le altre clausole e condizioni previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995.

2. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 109

06A09205

DECRETO 25 settembre 2006.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 20 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il dirigente: MIGNANO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE

N	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	DATA COST.
1	Coop. Sociale Servizi Soc. Vallo di Lauro e Baianese	Avellino	Campania	02271610640	13/09/2001
2	Coop.va S.C.I.E.P.	Montemiletto (AV)	Campania	00000107581	01/01/1900
3	Prospettive Nuove	Paternopoli (AV)	Campania	01713590642	22/10/1987
4	Coop. Agricola La Boschiva Forestale	Pratola Serra (AV)	Campania		24/08/1959
5	Progetto Occupazione	Napoli	Campania	02957030659	05/03/1994
6	Mafariello	S. Martino V. Caudina (AV)	Campania	01733830648	14/04/1988
7	Terre di lavoro - Schola Onlus Soc. Coop. Sociale	Aversa (CE)	Campania	02962810616	16/04/2003
8	Coop.va Tre Monti Service	Frigento (AV)	Campania	01899290645	19/10/1993
9	Associazione Prov.le Produttori Pesca Azzurra	Napoli	Campania	80018430639	05/07/1975
10	Consorzio Edilizio Campano	Salerno	Campania	80008910657	29/09/1975
11	Coop. Pescatori S. Trofimena	Minori (SA)	Campania	80035880659	02/03/1954
12	Coop. Upstart	Benevento	Campania	01236470629	02/08/2001
13	Gran Parco Verde	Salerno	Campania	00322740655	17/10/1974
14	Spazio Salute Cooperativa Sociale	Salerno	Campania	03907930659	10/05/2002
15	Cavalluccio Marino Soc. Coop. Sociale	Salerno	Campania	03980840650	27/01/2003
16	Cinephile p.s.c.	Sant'Agata dei Goti (BN)	Campania	01217490620	02/10/2000
17	Melograno Soc. Coop. Edilizia	Benevento	Campania	01227710629	08/05/2001
18	Padre Pio Cooperativa Sociale	Pietrelcina (BN)	Campania	01052910625	04/04/1996
19	Cooperativa Agricola La Libertà	Casalbore (AV)	Campania		25/04/1966
20	Cooperativa Agricola Corsano	Montecalvo Irpino (AV)	Campania		09/05/1961
21	Cooperativa Agricola Quadrifoglio Verde	Altavilla Silentina (SA)	Campania	01948830656	02/02/1984
22	Coop. Edile e Stradale Volturara Irpina	Volturara Irpina (AV)	Campania	00283970648	19/02/1979
23	Meccanica Industriale Enea p.s.c.	Ceppaloni (BN)	Campania	01060900626	21/10/1996
24	Parco Antonia	Teverola (CE)	Campania	01469340614	28/11/1984
25	Agrifelix	Benevento	Campania	01201450622	26/06/2000
26	Parco delle Azalee	Caiazzo (CE)	Campania	01757680614	12/04/1988
27	Framestore p.s.c.	Benevento	Campania	01199430628	01/06/2000

28	RI.FA.	Teverola (CE)	Campania	02036520613	24/09/1992
29	S. Maria 81	Quarto (NA)	Campania	03561260633	18/11/1981
30	I.S.M. Ittica Servizi Meridionali p.s.c.	Salerno	Campania	04069620658	05/11/2003
31	CO.RI.M Cooperativa Rinascita Mezzogiorno	Pianura (NA)	Campania	03858450632	09/06/1982
32	Puli Caudium Soc. Coop. Sociale	Cervinara (AV)	Campania	02162310649	03/05/1999
33	La Torre	Ascea (SA)	Campania	02760250650	04/10/1991
34	Associazione Sportiva Olubra Nuoto	Castel San Giovanni (PC)	Emilia R.	01058190339	09/05/1991
35	Consorzio Modenese Servizi Coop.ne Agricola	Finale Emilia (MO)	Emilia R.	82000990364	09/04/1961
36	Coop. Sociale Ass. Time	Monte S. G. Campano (FR)	Lazio	01886650603	01/07/1994
37	Piccola Società Coop.va Laborcarni	Roma	Lazio	05816971005	02/08/1999
38	Servizi Valvictor p.s.c.	Pontinia (LT)	Lazio	02060800592	18/07/2001
39	Il Mattatoio	Viterbo	Lazio	01476710569	11/03/1995
40	Cobra p.s.c.	Pontinia (LT)	Lazio	01985430592	20/04/2000
41	Mo trans. p.s.c.	Pontinia (LT)	Lazio	02008970598	23/10/2000
42	Euroservices p.s.c.	Latina	Lazio	01952510590	20/10/1999
43	Le ali della vita p.s.c.	Latina	Lazio	02108050598	26/06/2002
44	Consulcoop p.s.c.	Latina	Lazio	07173491007	01/08/2002
45	Gabbiano 74	Roma	Lazio		20/02/1974
46	Dinamic	Roma	Lazio		29/01/1974
47	Terzo Millennio	Latina	Lazio	01818250597	27/03/1997
48	Edilizia Fresia	Gaeta (LT)	Lazio	01465480596	23/11/1989
49	Soc. Coop.va Edilizia Il Biancospino	Roma	Lazio	04120911005	07/05/1991
50	Eurobar p.s.c.	Aprilia (LT)	Lazio	02150250591	07/04/2003

06A09194

DECRETO 6 ottobre 2006.

Nomina del collegio commissariale della S.r.l. San Pietro, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 20 settembre 2005 con il quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della SELFIN S.p.a. (procedura madre);

Visti i propri decreti in data 28 settembre 2005 ed in data 15 dicembre 2005 con i quali sono stati rispettivamente nominati i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della SELFIN S.p.a.;

Visto il decreto in data 2/7 marzo 2006 con il quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della MET FIN S.a.s. di Enrico Morini & C., che detiene il 100% del capitale sociale della Met Sviluppo S.r.l.;

Visto i decreti in data 6/12 aprile 2006 e 27 aprile / 2 maggio 2006 con il quale il Tribunale di Milano ha rispettivamente dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della MET SOGEDA S.p.a. e della MET Sviluppo S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 2006 con il quale si è provveduto alla sostituzione di una componente del collegio commissariale delle predette società;

Visto il decreto in data 28 settembre 2006 con il quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della San Pietro S.r.l., controllata al 100% dalla MET FIN S.a.s. di Entrico Morini & C.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza nella procedura aperta in capo alla San Pietro S.r.l., ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari:

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla San Pietro S.r.l. sono nominati commissari straordinari i signori:

avv. Arturo Umberto Meo, nato a Nola (Napoli), il 22 gennaio 1960;

avv. Renato Nigro, nato a Napoli, il 24 novembre 1940;

dott. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano), il 7 aprile 1961;

ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 15 dicembre 2005 per la S.p.a. SELFIN.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09199

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 settembre 2006.

Revoca parziale del decreto 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento di cento società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma il diritto societario;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alla Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero della attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001, circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materie di cooperazione;

Visto il decreto direttoriale n. 134 del 22 dicembre 2004 di scioglimento di n. 100 società cooperative pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2005;

Considereato che è stata, di recente, acquisita documentazione comprovante l'esistenza, in capo alla cooperativa di cui al punto 97, di valori immobiliari non altrimenti rilevabili, in sede di istruttoria preliminare all'adozione del richiamato provvedimento a causa del mancato deposito di bilanci di esercizio presso il registro delle imprese;

Ritenuto necessario provvedere, in sede di autotutela, alla revoca del richiamato provvedimento relativamente alla cooperativa VIRGO FIDELIS;

Decreta:

La revoca del decreto direttoriale n. 134 del 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2005, nella parte in cui dispone lo scioglimento della seguente cooperativa:

società cooperativa «Virgo Fidelis - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 15 febbraio 1974, repertorio n. 25810, registro società n. 224 - Tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 1413.

Salerno, 28 settembre 2006

Il dirigente: FESTA

06A09200

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 settembre 2006.

Modifica del decreto 12 dicembre 2002, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto dirigenziale n. 1864 del 12 dicembre 2002, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca n. 5870 presentato dalla Officine Meccaniche Bruno Presezzi Srl ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, per un importo di credito agevolato pari a euro 417.493,43 e un contributo alla spesa pari a euro 390.588,29;

Vista la nota dell'Istituto convenzionato Centrobanca SpA del 23 gennaio 2006 pervenuta in data 2 febbraio 2006, prot. n. 1855, con la quale viene comunicato che l'azienda ha interrotto le attività di ricerca e che il check-point non è stato raggiunto;

Tenuto conto che nella predetta nota l'istituto convenzionato, anche sulla base delle valutazioni dell'esperto scientifico, ritiene riconoscibili i costi sostenuti fino al momento dell'interruzione della ricerca, proponendo l'erogazione a saldo per un importo pari a euro 126.878,67 di cui euro 60.100,42 nella forma di credito agevolato e euro 66.778,25 nella forma di contributo nella spesa;

Acquisito il parere del Comitato nella riunione del 19 aprile 2006, di cui al resoconto sommario, in merito alla predetta interruzione della ricerca;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

5870 OFFICINE MECCANICHE BRUNO PRESEZZI SRL - BURAGO DI MOLGORA (MILANO).

«Sviluppo e testing di un sistema di inertizzazione per la trasformazione di materiali da discarica in materiale inerte attraverso un sistema di riscaldamento/raffreddamento lento con ciclo di 24 ore.».

Rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002;

l'interruzione delle attività di ricerca e il mancato superamento dei chek-point si considera giustificata a seguito di una fase iniziale durante la quale sono emerse difficoltà tecniche economicamente insormontabili.

Vengono riconosciute le agevolazioni in misura corrispondente ai costi sostenuti per un importo pari a euro 126.878,67 di cui euro 60.100,42 nella forma di credito agevolato e euro 66.778,25 nella forma di contributo nella spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09203

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DECRETO 7 agosto 2006.

Linee di indirizzo per l'attività promozionale 2007.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71, recante «modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero» ed, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474, modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2000, n. 88, concernente «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» ed, in particolare, il capo VI;

Vista la legge 17 luglio 2006 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, contenente disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Stante l'esigenza di emanare le Linee direttrici per l'attività promozionale per il 2007, pur in assenza del previsto parere del Comitato consultivo dell'ICE in via di ricostituzione;

Decreta:

Art. 1

Sono emanate le linee di indirizzo per l'attività promozionale per il 2007, riportate in allegato.

Dette linee di indirizzo sono trasmesse all'I.C.E., ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 25 marzo 1997, n. 68, perché sulla loro base l'Istituto elabori il piano delle attività promozionali da sottoporre all'approvazione della competente Direzione generale del Ministero, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Esse costituiscono, inoltre, atto di indirizzo e di orientamento dell'attività promozionale svolta all'estero dagli enti pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 agosto 2006

Il Ministro: BONINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 4, foglio n. 111

ALLEGATO
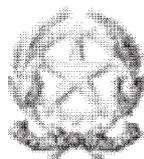
Ministero del Commercio Internazionale

Linee Direttrici dell'Attività Promozionale 2007

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

INTRODUZIONE

Questo documento traccia le linee strategiche dell'attività a sostegno della internazionalizzazione delle imprese italiane nel 2007.

Il contesto economico internazionale continua a registrare cambiamenti epocali. Nuovi attori si affacciano sullo scenario politico. Potenze emergenti spostano l'asse del confronto economico in nuove regioni del mondo. Si sviluppano mutamenti che chiamano in causa la nostra capacità di adattamento al nuovo contesto geo-economico. Dobbiamo farci carico di scelte strategiche innovative. Peraltro, la forte dipendenza energetica spinge verso una sempre più forte internazionalizzazione del sistema produttivo. Una internazionalizzazione che deve essere governata, indirizzata e che deve portare a partecipare pienamente alla ripresa dell'economia mondiale.

Sono fermamente convinta che la politica commerciale sia un fattore importante per sostenere azioni di politica economica finalizzate a recuperare produttività e competitività. L'Italia non può tornare a crescere se non rafforza le sue capacità di presenza sui mercati internazionali. La sfida della globalizzazione richiede che i prodotti e le imprese italiane, anche quelle medio-piccole, siano protagonisti del mercato mondiale.

Alla luce di queste considerazioni e facendo perno sulla ricostituzione del Ministero del Commercio Internazionale, l'obiettivo del 2007 è quello di rilanciare la politica commerciale e di promozione all'estero seguendo precise linee di intervento basate su priorità geografiche, priorità settoriali, strategie di rete. In particolare, vorrei qui sottolineare l'importanza che per il nostro sistema produttivo hanno le piccole e medie imprese. Da qui lo sforzo che dovrà essere fatto per aiutare il loro inserimento nei mercati internazionali.

Una presenza più attiva dell'Italia sullo scenario economico internazionale comporta una presenza più responsabile e attenta delle istituzioni e degli operatori.

La nostra capacità di coordinamento puo' e deve crescere. Governo, Regioni, enti locali, associazioni delle imprese non sono atomi che possano affrontare le sfide della globalizzazione in maniera autonoma. Occorre, invece, divenire molecola, costruire una rete di soggetti che insieme possano permettere all'Italia di crescere come attore del commercio mondiale. Le capacità ci sono, la volontà non manca, occorre solo il coraggio di mettere insieme le nostre risorse.

Mi auguro che queste linee direttrici siano un primo passo in questa direzione. Indicano una strada che dobbiamo percorrere tutti insieme.

Emma Bonino
Ministro del Commercio Internazionale

OBIETTIVI GENERALI

Le Linee Direttrici dell'attività promozionale del 2007 tengono conto della ricostituzione del ***Ministero del Commercio Internazionale.*** E' una decisione intesa a dare impulso ed efficacia alla politica di internazionalizzazione delle imprese, puntando molto sulle piccole e medie imprese; e segnala una chiara volontà di rilancio competitivo del sistema produttivo sui mercati globali.

Le condizioni di accesso al mercato europeo e mondiale evolvono continuamente, a misura dei grandi cambiamenti prodotti dalla globalizzazione.

Molti fattori – dalla diminuzione dei costi di trasporto, allo sviluppo delle comunicazioni, alla conseguente integrazione delle economie - hanno contribuito ad abbassare la soglia dimensionale necessaria ad ogni azienda per accedere sui mercati esteri, ma la crescita dimensionale è altrettanto strettamente legata alla capacità di essere su questi mercati.

D'altra parte, alle imprese è richiesto di superare la tradizionale via mercantile del commercio con l'estero (import-export), per sperimentare **forme più articolate di inserimento economico**, indispensabili per stabilire ed ampliare le proprie quote di mercato.

L'internazionalizzazione è un percorso complesso: che implica innanzitutto **una scelta strategica del o dei Paesi di destinazione**. Accanto a Paesi più vicini, o di sbocco naturale, si presentano Paesi e mercati nuovi con vantaggi non limitati al basso costo del lavoro, ma estesi alla crescente capacità d'acquisto, alla disponibilità di materie prime, o di know how, o di infrastrutture logistiche. Altri Paesi ancora, grazie alla rete propria di accordi bilaterali, offrono opportunità aggiuntive di esportazione verso nuove aree, altrimenti di difficile accesso a causa di barriere tariffarie e non.

La scelta degli strumenti di internazionalizzazione è critica. Si parte dai tradizionali accordi commerciali, attraverso accordi di cooperazione produttiva e tecnologica, per arrivare ad alleanze, joint-ventures, partecipazioni in imprese estere in modo da assicurare una propria presenza efficace nei mercati con sussidiarie, filiali commerciali e industriali, con centri di servizio e di assistenza tecnica.

La sfida dell'internazionalizzazione richiede quindi, sempre più sofisticazione nell'approccio ai mercati. Perché è una sfida che si gioca principalmente sui talenti, e su competenze che le aziende devono in molti casi costruire: dal dominio delle tecnologie informatiche, all'abilità nel creare alleanze, alla capacità di comunicazione in contesti culturali e linguistici diversi.

Il Governo è determinato a sostenere un forte recupero di presenza sui mercati mondiali.

E ad affiancare, alla tradizionale volontà e fiducia dei nostri imprenditori, azioni di intervento al fine di:

- *mantenere alta l'immagine del Made in Italy;*
- *recuperare spazi di mercato nei Paesi dove la nostra quota è inferiore alla media mondiale e ad aprirne di nuovi in Paesi dove non siamo presenti;*
- *incentivare l'internazionalizzazione dei settori non basati sulla concorrenza di prezzo;*
- *continuare la difesa strenua dei nostri prodotti, marchi e brevetti combattendo la contraffazione sul piano regolamentare, e sui mercati dove essa si manifesta.*

L'ICE ha un ruolo fondamentale nel processo di internazionalizzazione. Ma la chiarezza fra le responsabilità operative dell'Istituto e le funzioni di indirizzo, prerogativa del Ministero, è presupposto indispensabile per un uso delle risorse coerente con una strategia di sistema.

Le Linee di indirizzo che seguono sono improntate ad un uso più selettivo delle risorse:

1. ***Aumentare la focalizzazione geografica*** *creando una più forte capacità di azione soprattuito su Paesi ad alto tasso di sviluppo e su quelli che risultano più interessanti per le aziende ed i prodotti italiani*
2. ***Concentrare l'attività di supporto fieristico*** *sulle manifestazioni fondamentali nelle diverse aree geografiche, prevalentemente quelle a carattere settoriale, cercando di non disperdere le risorse in un numero troppo elevato di manifestazioni*
3. ***Aumentare gli investimenti a supporto dei settori innovativi*** *e diretti alla formazione di competenze orientate all'internazionalizzazione*
4. ***Incrementare le attività in Italia tese a creare sinergie e collaborazione*** *tra le piccole imprese al fine di favorire la creazione di consorzi e cooperative, dimensionalmente più adatti a misurarsi con processi di internazionalizzazione complessi.*

LINEE DIRETTRICI PER IL PROGRAMMA PROMOZIONALE

Strategia Geografica

Dalla necessità di ottenere risultati più tangibili e di accelerare il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo, in particolare con riguardo a Paesi e mercati di grande dimensione e ad alto tasso di crescita, nasce l'esigenza di una **maggiore focalizzazione geografica degli investimenti.** Il Ministero si propone di incoraggiare le Regioni, il sistema camerale e le Associazioni a proporre progetti nei paesi di riferimento prioritario articolando i programmi di promozione per Paese in modo da inserire singole iniziative in un quadro complessivo con obiettivi definiti.

Si suggerisce quindi di considerare prioritarie le seguenti Macro Aree :

PAESI C.D. "BRIC" (BRASILE, RUSSIA, INDIA, CINA):

In tutti questi Paesi va mantenuto il sostegno alle attività già avviate e vanno attivate ulteriori azioni mirate, per continuare a cogliere le opportunità offerte da questi mercati, il cui tasso di crescita rimane rilevante e sostenuto.

Il Ministero nel 2006 ha posto l'obiettivo sulla Cina, **nel 2007 il Paese prioritario sarà l'India.**

La promozione straordinaria 2007 sarà dedicata quindi a questo Paese: verrà costruito un apposito programma, che contempli tutti i settori suscettibili di opportunità alle nostre imprese.

PROGRAMMA INDIA

1. ***Le Infrastrutture.*** *Il Governo Indiano è decisamente impegnato a rimuovere le carenze infrastrutturali (ferrovie, strade, segnalazioni e controllo, logistica aeroportuale) che limitano la crescita in ragione della vastità del territorio nazionale.*

2. ***La Difesa.*** *Grande interesse e contatti già in atto nel settore aeronautico, navale, elettronico.*

3. ***La Componentistica Auto.*** *L'India ambisce a diventare uno dei maggiori esportatori mondiali con un giro di affari stimato superiore a 20 miliardi di $ entro il 2015.*

4. ***La Trasformazione e Conservazione Alimentare,*** *oggi assai poco sviluppata. Si tratta di un deficit che blocca lo sviluppo dell'industria alimentare locale.*

5. ***L'Industria Cinematografica.*** *Tre città del cinema, oltre 1.200 film l'anno prodotti. Le aspettative di sviluppo del settore sono molto positive con una crescita annuale del 119% e una previsione di fatturato di 1,93 mld di $ per il 2007.*

6. ***I tipici settori del "Made in Italy"*** *quale espressione distintiva di un concetto qualitativo dello stile di vita, avanzano a misura della crescita di una vasta borghesia urbana nel Paese.*

EUROPA (UE) E AREA DI VICINATO

L'Europa (a 25, presto 27 membri) rappresenta ancora il maggiore sbocco commerciale per le nostre imprese (59%): la promozione in questa area va quindi sostenuta adeguatamente. In particolare, nel 2007 programmi specifici dovrebbero essere concepiti per migliorare l'accesso ai mercati scandinavi, che vedono uno scambio con l'Italia non in linea con il tradizionale apprezzamento di quei popoli per la cultura, lo stile di vita ed i prodotti italiani.

La **Turchia,** con i suoi tassi di crescita ed il processo di adesione alla UE, rappresenta un mercato di investimento prioritario, per il quale deve essere costruito un programma di iniziative significativo.

I **Paesi dell'area balcanica,** relativamente accessibili anche per le imprese piccole (se adeguatamente sostenute), sono da ritenere tra i Paesi di interesse prioritario, in linea con la politica generale del Governo.

I **Paesi del Sud del Mediterraneo**, anche per la loro prossimità geografica, presentano opportunità che, ancorché in un contesto regionale scosso da tensioni ricorrenti, vanno valutate e perseguite adeguatamente. Alcuni di questi Paesi possiedono sviluppo e infrastrutture moderne, altri dispongono di rilevanti nicchie di innovazione in settori diversi, altri ancora offrono crescente capacità d'acquisto.

Grazie alla loro rilevanza geo-economica ed alla intensificazione dei loro rapporti in area mediterranea sono da considerare in quest'area anche gran parte dei **Paesi del Golfo**, in particolare gli Emirati, che presentano ottime potenzialità di acquisto per i prodotti italiani.

* * * * *

USA E GIAPPONE

Questi Paesi restano mercati importanti per la notevolissima capacità e propensione al consumo, in cui è importante sostenere la presenza delle nostre aziende e a cui va dedicata un'attenzione particolare nel 2007, in particolare per favorire l'internazionalizzazione delle nostre aziende high tech.

* * * * *

PAESI DI INTERESSE SPECIFICO

Al di là dei paesi inseriti nelle Macro Aree Prioritarie, attenzione e risorse adeguate vanno dedicate a ***quei Paesi che rispondano ad almeno una delle seguenti caratteristiche***:

- **ricchezza di materie prime, in particolare di materie prime energetiche**, che generano crescita economica sostenuta ed in qualche caso spettacolare: che si tratti del Caucaso, dell'Asia Centrale o del Golfo. In alcuni di questi Paesi, dove la presenza italiana è tradizionalmente ridotta, sono auspicabili delle missioni di esplorazione per favorire eventuali insediamenti o programmi specifici a venire;

- una **vasta comunità di origine italiana**, che renda il contesto culturalmente propizio agli scambi;

- **Paesi in cui è prevedibile una crescita della domanda legata a particolari opportunità o ad eventi straordinari**: per es. i Campionati Mondiali di calcio in Sud Africa del 2010 o le Olimpiadi Invernali del 2010 a Vancouver. L'indicazione vale ovviamente anche per le Olimpiadi di Pechino del 2008 e per l'Expo' di Shanghai del 2010 riguardanti la Cina, già inserita fra i Paesi prioritari.

* * * * *

La strategia geografica può essere modulata anche in funzione delle ***diverse esigenze dimensionali delle aziende****, che offrono un ulteriore spunto di concentrazione:*

- *piccole aziende da supportare in processi di prima internazionalizzazione in paesi che offrono potenziali meno importanti, ma contesti più semplici per vicinanza e ambiente.*

- *aziende medio-grandi che, nei paesi ad alto potenziale, grandi, spesso lontani e complessi, adeguatamente supportate dalla diplomazia commerciale e dall'ICE, potranno radicarsi e agire da apripista e volano per quelle più piccole. Per quest'ultime vanno condotte, sia azioni preparatorie di formazione in Italia sia iniziative che favoriscano l'aggregazione delle filiere di prodotto, o la creazione di servizi di integrazione (logistica etc).*

- *aziende piccole di High Tech o le cui produzioni implicano un alto contenuto di ricerca e sviluppo, per le quali è auspicabile che l'ICE intraprenda azioni mirate a sostegno dell'internazionalizzazione/partnership in USA e Giappone.*

Strategia Settoriale

L'anno trascorso ha visto l'allocazione di risorse significative ai settori del design e dello stile italiano. Sono settori di eccellenza, che continueranno ad essere importanti. C'è bisogno tuttavia di incrementare la promozione in nuovi settori tramite programmi a sostegno delle aziende a carattere marcatamente innovativo e che rappresentano la punta avanzata nei vari settori tecnologici.

A questo fine si suggerisce di destinare almeno il 20% delle risorse a favorire eventi, progetti, iniziative orientate all'internazionalizzazione di aziende ad alto contenuto di innovazione nei settori **elettromeccanico, lavorazione agroalimentare, ICT, Nano-Bio-Tech, Farma etc.**

Altri settori che meritano attenzione sono quelli del settore **Benessere** ("Wellness", prodotti e servizi), suscettibili di promuovere riscontri positivi anche sul turismo; nonché altri settori di eccellenza italiana quali le **tecnologie di restauro** e le **tecnologie e tecniche cinematografiche**.

Nell'area dei "Progetti Speciali" e degli "Accordi" dovrà essere accordata priorità a quelle **iniziative mirate a creare fenomeni di aggregazione tra le imprese, o creare servizi fondamentali per l'internazionalizzazione** (logistica etc). Questi progetti, opportunamente concordati con le Associazioni di Settore, con i distretti o con gruppi di imprese possono ridurre l'asperità dei processi di internazionalizzazione delle piccole aziende nell'approccio a mercati e paesi a forte tasso di crescita, che presentano tuttavia barriere di complessità altrimenti troppo elevate.

Altre aree per le quali il Ministero intende promuovere iniziative di sostegno ai processi di internazionalizzazione sono quella del **mondo cooperativo**, oggi sufficientemente maturo; nonché quella delle **catene di distribuzione italiane** - che presentano il vantaggio accessorio di fungere anche da volano dei prodotti nazionali.

Infine sarebbe opportuno considerare la crescita di **imprenditoria femminile** che si sta affermando ovunque e che in alcuni paesi mediorientali, ma non solo, costituisce anche una spinta di evoluzione per la società locale. L'imprenditoria femminile italiana, con il suo patrimonio di esperienza, potrebbe essere proficuamente messa in contatto con tale mondo, contribuendo a costruire una rete di rapporti commerciali internazionali preziosi.

Strategia Operativa

Le linee strategiche suggeriscono di orientare in misura crescente le attività verso **progetti innovativi**, contenendo l'attività tradizionale di tipo fieristico, che andrebbe auspicabilmente concentrata sul sostegno a quegli eventi che nelle rispettive macro aree geografiche sono così importanti da definire il mercato o che, specialmente se situati in Paesi identificati come strategici, aiutano a caratterizzare la strategia/Paese.

L'orientamento generale è quello di limitare l'atomizzazione degli eventi, a favore di una presenza a maggior impatto.

La definizione degli eventi considerati come strategici deve tener conto delle necessità e delle indicazioni delle Associazioni di Settore, e fare riferimento a programmi che assicurino una **congrua presenza di aziende**. Essi dovranno, inoltre, dotarsi di una adeguata preparazione che permetta di garantire anche un proseguimento delle azioni di promozione e di accesso al mercato.

Nello stesso tempo, si auspica **un aumento di risorse sul fronte della formazione**, ed in particolare l'attivazione di partnership tra aziende al fine di promuovere stages all'estero presso aziende della medesima specializzazione nonché l'avviamento di progetti con le università di eccellenza italiane per costruire dei percorsi formativi e di specializzazione volti all'attività internazionale.

Contestualmente ad una strategia geografica più mirata, sarebbe opportuno prevedere per ogni macro area geografica anche azioni e progetti mirati ad **attrarre investimenti in Italia**.

Strategia di Rete

Appare evidente che una politica di internazionalizzazione è efficace a livello di sistema/Paese solo nella misura in cui essa riesca a creare sinergia e integrazione tra le iniziative dei numerosi interlocutori che annoverano l'internazionalizzazione delle imprese italiane tra le loro responsabilità ed obiettivi.

Il Ministero intende intensificare le seguenti forme di collaborazione:

Accordi di Programma con tutte le Regioni, che vanno oggi rinnovati, e che devono generare progetti co-finanziati di ampio respiro. Solo se si riuscirà ad operare in modo più coordinato, con una strategia comune, si potranno raggiungere gli obiettivi non solo di internazionalizzazione delle imprese italiane, ma anche di attrazione di investimenti dall'estero.

Accordi di Settore con le Associazioni di Categoria che, attraverso progetti (Intese Operative con l'ICE) co-finanziati, hanno l'obiettivo di soddisfare le esigenze più specifiche dei diversi settori industriali e aiutare ad individuare quelle imprese che più potrebbero trarre vantaggio da azioni di aggregazione e di internazionalizzazione.

Accordi con Unioncamere e con Assocamerestero per valorizzare la presenza e conoscenza delle imprese da coinvolgere sul territorio, ma anche per approfondire la collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all'estero.

Questi accordi costituiranno la base di partenza del programma 2007, che mira ad una maggiore integrazione rispetto al passato. E' richiesto dunque uno sforzo, da parte dell'ICE, per convogliare le risorse di tutti su iniziative di grande impatto, ben focalizzate dal punto di vista geografico e tali da valorizzare i benefici sulle diverse identità, ma in un'ottica di Sistema Paese, percepito come tale dai paesi target, soprattutto da quelli di grande dimensione.

Anche in questo contesto, caratterizzato da molteplici centri di decisione, è essenziale evitare la polverizzazione degli interventi, privilegiare le iniziative tese a creare aggregazione di imprese o servizi sul territorio a favore di molti e, più in generale, bilanciare sempre la visione locale con quella più ampia di Paese.

L'ICE dovrà quindi assumere un ruolo più propositivo ed autorevole nel proporre interventi che attraggano il consenso di tutti gli interlocutori, sulla base delle indicazioni del Ministero.

A questa rete di accordi si aggiungono alcune collaborazioni importanti:

- con i **Sistemi Fieristici Italiani** per creare in accordo con le associazioni di categoria una vetrina sempre più attraente per i clienti e per i possibili partner esteri.

- con la **CRUI (Conferenza Rettori Università Italiane)**, con cui già da anni è stato stipulato un accordo per individuare, attraverso un bando, progetti di internazionalizzazione che coinvolgano imprese, Università, Parchi tecno-scientifici, Istituti di Ricerca per l'implementazione di brevetti, ingegnerizzazione di prodotti e di processi, creazione di joint-ventures e di starts up con omologhe estere. Questa iniziativa va replicata e potenziata, al fine di stimolare innovazione e scambio tra mondo accademico e imprese.

- con **aggregazioni di imprese, distretti, consorzi**, selezionati con bando di concorso, per finanziare al 75% degli studi di fattibilità diretti a giustificare investimenti congiunti all'estero (show room collettivi, centri di assistenza, centri servizio, "contract"-impianti produttivi).

Questa forma di collaborazione diretta, che favorisce le aggregazioni di operatori e in particolare delle piccole imprese, dovrà essere potenziata. Al termine degli studi di fattibilità, le imprese vengono segnalate alla Simest e alla Sace per un successivo supporto.

- con **Università, Parchi tecno-scientifici, Istituti di Ricerca**, per finanziare studi di fattibilità al 75%, che coinvolgano imprese italiane e che siano finalizzati alla realizzazione di brevetti, ingegnerizzazione di prodotti e processi, start up etc, avvalendosi della rete di relazioni internazionali del mondo universitario e della Ricerca.

- con altre **Amministrazioni Centrali**. La strategia per l'internazionalizzazione non può che essere sinergica con il Ministero dello Sviluppo Economico – senza esclusione tuttavia delle offerte della collaborazione e dell'elaborazione di azioni concertate con altri Ministeri, in primis il MAE.

Strategia Progettuale

Il successo di una strategia ambiziosa e complessa, che deve rispondere ad una grande aspettativa da parte del mondo delle imprese e del Paese dipende dalla capacità di integrare le azioni dei vari interlocutori e di costruire quindi dei momenti di confronto tra i vari attori.

Lo scambio continuo e nutrito di informazioni e indicazioni sull'andamento del piano operativo dell'ICE con il Ministero del Commercio Internazionale assume in questo contesto rilevanza fondamentale. Esso deve basarsi su una metodologia condivisa e va verificato nel corso dell'anno operativo con cadenza temporale definita, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e la tempistica degli interventi.

DIRETTIVE SPECIFICHE PER L'ICE

La funzione strumentale ed operativa dell'Istituto Commercio Estero è centrale nello svolgimento dell'attività promozionale nazionale. La puntuale realizzazione di queste Linee Direttrici è quindi un elemento essenziale, per l'attuazione della strategia che fa perno sull'Istituto.

L'attività di coordinamento e di indirizzo del Ministero risulterà efficace nella misura in cui le intese operative, stipulate con le Regioni, le Associazioni di categoria, il sistema fieristico, il sistema camerale, trovino attuazione in coerenza con le indicazioni ministeriali e secondo procedure di concertazione funzionali agli obiettivi prefissasti.

In questo quadro, è richiesto all'ICE, per il 2007 di:

- **Rendere più diretta ed esplicita la correlazione fra le proposte promozionali e le indicazioni fornite dal Ministero**. Appare opportuno a riguardo che il Programma ICE ed i relativi stati di avanzamento facciano esplicitamente riferimento ad un approccio geografico, settoriale ed operativo, nonché ad una valutazione del livello di implementazione e funzionamento della rete di accordi e collaborazioni in atto. Anche nei rapporti esterni, è rilevante evidenziare il rapporto unitario fra Ministero ed Istituto nel rispetto dei ruoli di ciascuno;

- **Razionalizzare le procedure interne per rendere più efficace la rete di "Accordi"** creata dal Ministero con tutti i soggetti operanti nel campo dell'internazionalizzazione. A tal fine, il Ministero intende sostenere l'iniziativa dello Istituto di rendere più stretta la collaborazione con le sette "Agenzie" con le quali ha stipulato una specifica intesa.

- **Rendere più certa ed affidabile la programmazione**, accelerando la stesura dei piani concordati con i vari interlocutori.

- **Attuare forme di "promozione integrata"**, collegando le iniziative commerciali con quelle culturali, artistico, scientifiche svolte da altri Dicasteri.

- **Comunicare preventivamente al Ministero eventuali visite di delegazioni estere di rilievo politico** al fine di uniformare le posizioni e rendere più coesa l'azione del Governo unificando, ove possibile, gli incontri.

- **Attivare un piano di miglioramento del rapporto costo/prestazione** dei servizi offerti in coerenza con le esigenze di efficienza del Sistema Paese.

CAMPAGNA STRAORDINARIA

DI PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

Il Ministero nel 2007, in funzione delle risorse stanziate, realizzerà una Campagna Straordinaria di promozione del Made in Italy caratterizzata da:

1. *un programma del Ministero coerente con le Linee guida sopra esposte;*
2. *iniziative specifiche nei settori di comune interesse, indicati nel riquadro India, che completeranno l'attività nei settori tradizionali del design, tessile, arredamento, meccanica;*
3. *continuità ed attuazione dei programmi già attivati i passato in Cina, Russia e Turchia;*
4. *iniziative promozionali in Nord Europa, in particolare, presso la Grande Distribuzione.*

06A09218

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Latina per i giorni 18 e 19 settembre 2006.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio di Latina ha comunicato a questa Direzione regionale con nota n. 16/2006 del 18 settembre 2006 e nota n. 17/2006 del 19 settembre 2006 che, a causa di violenti temporali, che hanno interessato la città di Latina nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre 2006, è venuta meno la corretta alimentazione elettrica agli impianti informatici dell'Ufficio con il conseguente blocco di tutti i sistemi informatici, che è perdurato anche per l'intera giornata del 19 settembre 2006, e che quindi, nei giorni 18 e 19 settembre 2006, non è risultato possibile erogare nessun tipo di servizio all'utenza.

Al procedimento ha partecipato il Garante del Contribuente della Regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 28 settembre 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A09182

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di sguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, per assemblea del personale il giorno 12 settembre 2006, dalle ore 8 alle ore 12,30.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 ottobre 2006

Il direttore regionale: MICELI

06A09202

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Zonegran (zonisamide), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C/103/2006).

Con la decisione del 10 marzo 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/!/04/307/001 - 25 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 14 capsule;

EU/!/04/307/002 - 25 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 56 capsule;

EU/!/04/307/003 - 50 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 56 capsule;

EU/!/04/307/004 - 100 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 56 capsule;

EU/!/04/307/005 - 25 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 28 capsule;

EU/!/04/307/006 - 100 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 28 capsule;

EU/!/04/307/007 - 100 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 98 capsule;

EU/!/04/307/008 - 100 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 196 capsule;

EU/!/04/307/009 - 50 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 28 capsule;

EU/!/04/307/010 - 50 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 14 capsule.

Titolare A.I.C.: Eisai Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario regionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 20 luglio 2006;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Zonegran debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale.

Determina:

Art. 1

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale ZONEGRAN (zonisamide) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

25 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 14 capsule - A.I.C. n. 036959017/E (in base 10) 137WT9 (in base 32);

25 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 56 capsule - A.I.C. n. 036959029/E (in base 10) 137WTP (in base 32);

50 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 56 capsule - A.I.C. n. 036959031/E (in base 10) 137WTR (in base 32);

100 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 56 capsule - A.I.C. n. 036959043/E (in base 10) 137WU3 (in base 32);

25 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 28 capsule - A.I.C. n. 036959056/E (in base 10) 137WUJ (in base 32);

100 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 28 capsule - A.I.C. n. 036959068/E (in base 10) 137WUW (in base 32);

100 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 98 capsule - A.I.C. n. 036959070/E (in base 10) 137WUY (in base 32);

100 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 196 capsule - A.I.C. n. 036959082/E (in base 10) 137WVB (in base 32);

50 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 28 capsule - A.I.C. n. 036959094/E (in base 10) 137WVQ (in base 32);

50 mg capsula rigida uso orale blister PVC/PCTFE/ALL 14 capsule - A.I.C. n. 036959106/E (in base 10) 137WW2 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Zonegran è indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento di pazienti adulti con crisi epilettiche parziali con o senza generalizzazione secondaria.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Zonegran (zonisamide) è classificata come segue:

Confezioni:

25 mg capsula rigida uso orale blister PVC/ALL 14 capsule - A.I.C. n. 036959017/E (in base 10) 137WT9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità «C» per sfavorevole rapporto costo/beneficio;

100 mg capsula rigida uso orale blister PVC/ALL 56 capsule - A.I.C. n. 036959043/E (in base 10) 137WU3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità «C» per sfavorevole rapporto costo/beneficio;

50 mg capsula rigida uso orale blister PVC/ALL 28 capsule - A.I.C. n. 036959094/E (in base 10) 137WVQ (in base 32:

Classe di rimborsabilità «C» per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 ottobre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A09217

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Brindisi prot. n. 7483 del 21 settembre 2006 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che a causa di un guasto al sistema locale, dovuto al danneggiamento di un componente della sala CED, sono risultati inattivi, dalle ore 11 circa della mattinata del giorno 18 settembre 2006, le applicazioni dei servizi generali, compresi i servizi di cassa, e le procedure meccanizzate del catasto, la cui funzionalità è stata ripristinata solo nella tarda mattinata del giorno 20 settembre; che il malfunzionamento ha coinvolto anche l'attività dei servizi di pubblicità immobiliare con riguardo alla mancata ricezione degli invii telematici per i quali è stata attivata la prevista procedura di emergenza; che il guasto è stato risolto alle ore 17 circa del giorno 20 settembre 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 26 settembre 2006 con nota prot. n. 868/06 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi nei giorni del 18, 19 e 20 settembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 5 ottobre 2006

Il direttore regionale: GERBINO

06A09201

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 11 ottobre 2006.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Piacenza.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista le note prot. n. 2358 del 20 gennaio 2006 e prot. n. 13056 del 6 aprile 2006 della direzione regionale per l'Emilia-Romagna, relative fra l'altro alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Piacenza;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Piacenza

A far data dal 19 ottobre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Piacenza, dipendente dalla direzione regionale per l'Emilia-Romagna.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la dogana di Piacenza;

l'ufficio tecnico di finanza di Parma, sede di Piacenza.

L'Ufficio delle dogane di Piacenza ha competenza territoriale sulla provincia di Piacenza.

L'Ufficio delle dogane di Piacenza assume le competenze della soppressa dogana di Piacenza, della circoscrizione doganale di Parma, relativamente alla provincia di Piacenza, e del soppresso ufficio tecnico di finanza di Parma, sede di Piacenza, con riferimento alla provincia di Piacenza.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Piacenza vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa dogana di Piacenza, della circoscrizione doganale di Parma, relativamente alla provincia di Piacenza, e del soppresso ufficio tecnico di finanza di Parma, sede di Piacenza, con riferimento alla provincia di Piacenza.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Piacenza è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Piacenza assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 11 ottobre 2006

Il direttore: GUAIANA

06A09197

DETERMINAZIONE 11 ottobre 2006.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Parma.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista le note prot. 2358 del 20 gennaio 2006 e prot. n. 13056 del 6 aprile 2006 della direzione regionale per l'Emilia-Romagna, relative fra l'altro alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Parma;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Parma

A far data dal 19 ottobre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Parma, dipendente dalla direzione regionale per l'Emilia-Romagna.

Viene altresì istituita ed attivata la seguente sezione operativa territoriale: aeroporto «G. Verdi».

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Parma;

la sezione doganale aeroporto «G. Verdi»;

l'ufficio tecnico di finanza di Parma.

L'Ufficio delle dogane di Parma, che comprende la sezione di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Parma.

L'Ufficio delle dogane di Parma assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Parma, relativamente alla provincia di Parma, e del soppresso ufficio tecnico di finanza di Parma, relativamente alla provincia di Parma.

La sezione operativa territoriale aeroporto «G. Verdi» assume le competenze della soppressa sezione doganale aeroporto «G. Verdi».

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Parma vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa circoscrizione doganale di Parma, relativamente alla provincia di Parma, e del soppresso ufficio tecnico di finanza di Parma, relativamente alla provincia di Parma.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Parma è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Parma assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 11 ottobre 2006

Il direttore: GUAIANA

06A09198

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 settembre 2006.

Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della delibera n. 186/05/CONS. (Deliberazione n. 541/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 20 settembre 2006 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 21 settembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, recante «Approvazione della convenzione tra lo Stato e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di radiodiffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, recante «Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista la propria delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, recante «Modalità di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2005;

Vista la propria delibera n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 recante «Approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2005;

Vista la propria delibera n. 393/05/CONS del 13 ottobre 2005, recante «Scelta della società di revisione della contabilità separata della Rai ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 28 ottobre 2005;

Visto il rapporto emesso dalla società Deloitte & Touche S.p.a. sui risultati emersi dalle procedure di verifica concordate (agreed upon procedures) sui dati della contabilità separata al 31 dicembre 2004 della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., di cui al documento approvato dal consiglio di amministrazione della RAI e pervenuto all'Autorità con la lettera del 19 gennaio 2006 prot. 0002029;

Visti gli esiti delle audizioni tenutesi tra i competenti uffici dell'Autorità e le società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a e Deloitte & Touche S.p.a., per approfondire i risultati emersi dalle procedure di verifica concordate anche al fine di apportare eventuali modifiche al modello di contabilità separata approvato con la citata delibera n. 186/05/CONS;

Viste le proposte di modifica ed integrazione dello schema di contabilità separata, concernenti il nuovo schema di conto economico e la metodologia relativa al calcolo dell'onere figurativo del vincolo di affollamento pubblicitario, trasmesse dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con nota del 28 aprile 2006 prot. 0018675 a conclusione della fase istruttoria svolta in contraddittorio con i competenti uffici dell'Autorità;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 6, della delibera 186/05/CONS, l'Autorità può adottare, in contraddittorio con la RAI, modifiche o integrazioni allo schema di contabilità separata;

Considerata l'opportunità di modificare la configurazione del conto economico di cui allo schema di contabilità separata approvato con la delibera 186/05/CONS, in funzione della miglior rappresentazione delle risultanze reddituali degli aggregati regolatori;

Considerata l'opportunità di approvare la metodologia di calcolo dell'onere figurativo del vincolo di affollamento pubblicitario di cui all'art. 1, comma 4, della delibera 102/05/CONS;

Vista la proposta della direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni allo schema di contabilità separata RAI

1. Lo schema sulla configurazione del conto economico riportato a pagina 37 dello schema di contabilità separata approvato con delibera n. 186/05/CONS è sostituito dallo schema trasmesso dalla Rai con la nota del 28 aprile 2006 prot. 0018675 di cui alle premesse.

2. È approvata la metodologia di calcolo dell'onere figurativo del vincolo di affollamento pubblicitario di cui all'art. 1, comma 4, della delibera 102/05/CONS, trasmessa dalla Rai con la nota del 28 aprile 2006 prot. 0018675 di cui alle premesse.

3. Lo schema di contabilità separata approvato con la delibera 186/05/CONS come modificato dalla presente delibera si applica a partire dall'esercizio 2005.

4. L'Autorità si riserva la possibilità di adottare, in contraddittorio con la RAI, modifiche ed integrazioni allo schema di contabilità separata approvato con la delibera 186/05/CONS come modificato dalla presente delibera anche nel caso di sopravvenienza di interventi normativi che modifichino, in tutto o in parte, il quadro giuridico di riferimento in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

La presente delibera è notificata alle società RAI S.p.a. e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it

Napoli, 21 settembre 2006

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

06A09223

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

DECRETO 5 ottobre 2006.

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro a livello di strutture e personale (articolo 13, comma 1, lettera *n)* del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303).

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera *n)*, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 9/2006 adottata dal consiglio di amministrazione in data 2 agosto 2006, con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'organizzazione dell'Istituto;

Vista la nota del 21 settembre 2006 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - 6/I.4.d.a.7/70-6316/P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *n)* del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;

EMANA

l'unito regolamento recante l'organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro a livello di strutture e del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2006

Il presidente: MOCCALDI

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO E LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

Approvato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 2/2006 del 16 febbraio 2006 e con delibera n. 9/2006 del 2 agosto 2006

PARTE I

PRINCIPI GENERALI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle strutture e il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, con sede legale in Roma, via Urbana n. 167, al fine di sviluppare le attività di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.

Art. 2.

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nel rispetto della normativa generale sulla organizzazione e l'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche e si uniforma ai seguenti principi:

a) rispetto della distinzione tra responsabilità di programmazione, indirizzo e controllo degli organi di direzione politico-amministrativa, e responsabilità gestionali della dirigenza;

b) ottimizzazione di prestazioni e servizi all'utente;

c) valorizzazione delle risorse umane;

d) potenziamento della responsabilità e dell'autonomia nell'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture interne;

e) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

f) innovazione e competitività, anche in vista di sinergie con altre pubbliche amministrazioni;

g) garanzia di legalità, imparzialità, trasparenza e pubblicità degli atti e delle procedure;

h) garanzia di controllo dei risultati delle attività amministrativa, tecnica, scientifica e di servizio;

i) rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse;

j) garanzia della libertà di ricerca di ricercatori e tecnologi;

k) articolazione e distinzione delle strutture di linea e di diretta collaborazione per funzioni omogenee all'interno delle tre aree: tecnico-scientifica, processi organizzativi e amministrativo-contabile;

l) tutela della libertà e dell'attività sindacale nelle forme previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3.

Obiettivi dell'organizzazione

1. L'ISPESL organizza le proprie strutture al fine di realizzare un assetto funzionale all'attuazione dei programmi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo o fissati da norme di legge o di regolamento; obiettivi prioritari di tali programmi sono:

a) valorizzare le funzioni di pianificazione, programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;

b) incrementare l'efficacia, l'efficienza della ricerca nazionale e internazionale, la qualità dei servizi erogati dall'ente e la sua capacità di rispondere alle esigenze degli utenti, in particolare le piccole e medie imprese;

c) conciliare gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre pubbliche amministrazioni dell'Unione europea;

d) responsabilizzare il personale al risultato dell'attività lavorativa, attraverso il suo coinvolgimento, motivazione e aggiornamento;

e) ampliare per il tramite della formazione continua, il patrimonio di conoscenze e competenze dell'organizzazione;

f) sviluppare i sistemi informativi e informatici;

g) valutare la qualità delle prestazioni, la soddisfazione dell'utenza, interna ed esterna, il benessere nei luoghi di lavoro, con un idoneo sistema di controlli;

h) promuovere le attività dell'ente, attivando un sistema di informazione e comunicazione, interna ed esterna;

i) rendere le strutture scientifiche centrali e periferiche flessibili nell'articolazione ed organizzazione.

Art. 4.

Incompatibilità

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.

2. Gli incarichi di direzione delle strutture previste nel presente regolamento sono incompatibili con quella di membro e appartenente agli organi collegiali dell'Istituto.

Art. 5.

Quadro normativo di riferimento

1. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.

2. Ove specifiche disposizioni di legge vigenti regolino alcuni particolari istituti giuridici connessi al rapporto di lavoro del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, le predette disposizioni trovano applicazione anche per il personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 6.

Articolazione generale

1. La struttura organizzativa e funzionale dell'ISPESL è costituita da:

2. Organi statutari:

a) presidente;

b) consiglio di amministrazione;

c) direttore generale;

d) comitato scientifico;

e) collegio dei revisori.

3. Uffici di diretta collaborazione con gli organi statutari.

4. Strutture centrali:

a) dipartimenti tecnico-scientifici;

b) dipartimento processi organizzativi;

c) dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali.

5. Strutture territoriali:

a) centri di ricerca;

b) agenzie territoriali.

Art. 7.

Aree funzionali

1. Le strutture interne dell'Istituto sono articolate e distinte in tre aree tipologiche:

a) tecnico-scientifica;

b) processi organizzativi;

c) amministrativo-contabile.

TITOLO I

Capo I

ORGANI STATUTARI

Art. 8.

Presidente

1. Il presidente, scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità tecnico-scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.

4. Il presidente inoltre:

a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;

b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per l'approvazione al consiglio di amministrazione;

c) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna dell'Istituto;

d) valuta, su parere obbligatorio del comitato scientifico, l'attività delle strutture tecniche dell'Istituto;

e) conferisce, sentito il direttore generale, gli incarichi di livello dirigenziale generale e conferisce, sentito il consiglio di amministrazione, gli incarichi di direzione delle strutture tecnico-scientifiche.

5. Al presidente è attribuita un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato, ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della salute, è composto dal presidente e da otto componenti così individuati:

a) due esperti designati dal Ministro della salute;

b) un esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.

2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti, di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

4. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione.

5. Il consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico è gratuito.

6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi, definendo le linee guida per la predisposizione del piano triennale da approvarsi con la procedura prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, del bilancio e dei regolamenti, sulla base degli indirizzi strategici ricevuti dal Ministro della salute;

b) delibera il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;

c) su proposta del presidente, delibera il piano triennale di attività dell'Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni dei fabbisogni di personale;

d) delibera i regolamenti;

e) delibera la eventuale partecipazione dell'Istituto in società private aventi scopi coincidenti con le attività istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei criteri e delle modalità determinati con il regolamento di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, salvo comunque, se del caso, l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a tutti i componenti, ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.

3. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti, il consiglio può essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.

Art. 11.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Presidente, ed è scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione ed amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.

2. Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione;

b) attua i provvedimenti del consiglio di amministrazione;

c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, sulla scorta delle linee guida indicate dal consiglio di amministrazione;

d) elabora le proposte da sottoporre al presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire;

e) attua quanto previsto nel piano delle attività, sovrintendendo e coordinando l'attività dei dirigenti;

f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane; cura, con i dirigenti, la definizione e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto;

g) vigila sistematicamente sull'andamento della gestione, con riferimento al piano triennale ed al budget, sviluppando ed utilizzando idonei strumenti di controllo;

h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale, ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale;

i) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, non rientranti nella specifica competenza del presidente o dei vari dirigenti;

l) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

Art. 12.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è nominato, con decreto del Ministro della salute, tra persone esperte nelle materie di competenza dell'Istituto. Il comitato dura in carica tre anni ed è composto:

a) dal presidente;

b) da otto esperti, anche stranieri, su proposta del presidente dell'ISPESL;

c) da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) da dieci esperti in rappresentanza rispettivamente: tre del Ministero della salute, uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministero delle attività produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero delle politiche agricole e forestali;

e) le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo.

2. Alle riunioni del comitato possono partecipare, altresì, su invito del presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.

3. Il compenso per i componenti esterni del comitato, nonché il gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 13.

Compiti del Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico:

a) esprime parere sui progetti di collaborazione e di ricerca con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;

b) svolge, su richiesta del presidente o del consiglio di amministrazione, attività di consulenza in ordine a specifici piani e programmi di attività;

c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;

d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attività delle strutture tecnico-scientifiche nelle quali è articolato l'ISPESL, sulla base di criteri fissati dal medesimo comitato;

e) esprime parere sull'ordinamento delle strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto.

2. Il comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il presidente lo ritengano necessario.

Art. 14.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente nominati con decreto del Ministro della salute, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e dura in carica tre anni.

2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica e documentata professionalità con particolare riferimento ai magistrati contabili.

3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarità e conformità alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarità dell'attività dell'ISPESL. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.

4. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti.

Capo II

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI STATUTARI

Art. 15.

Uffici di diretta collaborazione del presidente

1. La presidenza costituisce un centro di responsabilità amministrativa.

2. Il presidente si avvale, per le esigenze connesse all'esercizio delle sue funzioni di uffici di diretta collaborazione. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del direttore generale, su designazione del Presidente.

3. Ai sensi del comma 2 sono individuati quattro uffici di diretta collaborazione denominati: ufficio di segreteria, Ufficio di segreteria tecnico-scientifica, ufficio studi e rapporti istituzionali e Ufficio stampa:

a) L'Ufficio di segreteria svolge attività complessiva di supporto al presidente. All'ufficio è preposto il capo della segreteria con la qualifica non inferiore al quarto livello.

b) L'ufficio di segreteria tecnico-scientifica: svolge attività istruttorie e di supporto alla presidenza nelle materie tecnico-scientifiche, ivi comprese le attività di raccordo e di informazione con le strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto ed il comitato scientifico, in particolare per la predisposizione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali; cura le relazioni tecnico-scientifiche con organismi ed enti nazionali e internazionali, in particolare con l'ISS, gli IRCCS, i Ministeri e le regioni; assiste i ricercatori per la predisposizione dei progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali; cura le relazioni nazionali e internazionali, prioritariamente per le attività culturali istituzionali e gli scambi nell'ambito degli accordi internazionali di cooperazione tecnico-scientifica; cura le relazioni con gli organismi e gli enti nazionali e internazionali nei vari settori, in particolare con l'ISS, gli IRCCS, i Ministeri e le regioni; cura gli adempimenti preliminari per accordi, convenzioni quadro; cura gli adempimenti preliminari per l'istituzione di gruppi di lavoro, «osservatori» e comitati; effettua le designazioni di esperti scientifici in commissioni, comitati e gruppi di lavoro, effettua la programmazione di congressi, simposi, tavole rotonde e manifestazioni scientifiche; esprime parere in ordine ai patrocini per convegni, corsi, e alla adesione dell'Istituto a manifestazioni tecnico-scientifiche nazionali e/o internazionali organizzate da soggetti terzi. All'ufficio è preposto un dipendente con profilo di primo ricercatore o primo tecnologo.

c) L'Ufficio studi e rapporti istituzionali: svolge compiti di studio per le attività istituzionali; segue e cura l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese con le altre amministrazioni; cura i rapporti con il Parlamento e gli altri organi costituzionali, con la Conferenza Stato-regioni e le regioni e gli altri organi istituzionali in raccordo con le strutture dell'ente. Predispone altresì le risposte alle interrogazioni parlamentari. All'Ufficio è preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia.

d) L'Ufficio stampa svolge le attività di informazione e comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 nonché dalla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 7 febbraio 2002. In particolare: svolge attività di informazione indirizzata ad altre strutture di informazione pubbliche e private e ai mass-media nazionali e internazionali, a mezzo stampa, radio, televisione e on-line; cura il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e la rassegna stampa con riferimento alle attività di competenza dell'Istituto; promuove, in accordo con il Dipartimento processi organizzativi, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale; cura i rapporti di collaborazione con centri di informazione nazionali e internazionali; redige articoli redazionali, editoriali, forum, dibattiti su tematiche istituzionali da inserire nelle pubblicazioni periodiche; progetta inserzioni pubblicitarie per la promozione dell'immagine dell'Istituto. All'ufficio è preposto un dipendente interno, con profilo

di primo ricercatore o primo tecnologo, o dipendente di altra pubblica amministrazione, ovvero un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione, se in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.

Art. 16.

Servizio per la valutazione e il controllo strategico

1. Il consiglio di amministrazione si avvale, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di un servizio per la valutazione e il controllo strategico.

2. Al servizio è preposto un collegio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, e almeno due esterni all'ISPESL. Il collegio dura in carica al massimo tre anni, è nominato dal consiglio di amministrazione e decade con quest'ultimo.

3. I compiti e le funzioni sono previste dall'apposito regolamento sui controlli interni approvato dall'ISPESL, nonché da ogni altra disposizione prevista da leggi e da regolamenti.

Art. 17.

Uffici di staff del direttore generale

1. La direzione generale costituisce un centro di responsabilità amministrativa.

2. Il direttore generale si avvale, per le esigenze connesse all'esercizio delle sue funzioni, di uffici di staff. Gli incarichi, conferiti con provvedimento del direttore generale, sono rinnovabili.

3. Ai sensi del comma 2 sono individuati quattro uffici di staff denominati: ufficio di segreteria, ufficio controllo di gestione, ufficio studi, relazioni sindacali ed attività d'ispezione amministrativa, ufficio tecnico, informatico e per le telecomunicazioni:

a) L'ufficio di segreteria svolge supporto all'espletamento dei compiti del Direttore generale, provvedendo al coordinamento delle relative funzioni, svolge altresì funzioni istruttorie e di supporto nelle materie tecnico-gestionali di competenza della direzione generale nonché attività di raccordo e di informazione con il dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali, con il dipartimento processi-organizzativi e le agenzie territoriali. All'ufficio è preposto un capo segreteria, con qualifica non inferiore al IV livello.

b) L'ufficio controllo di gestione studia la configurazione dei centri di costo dell'Istituto nelle strutture centrali e territoriali e ne propone l'aggiornamento; collabora con il direttore generale nella pianificazione dettagliata degli obiettivi gestionali; produce rapporti periodici sull'andamento della gestione; sviluppa analisi globali e di settore sull'efficacia, efficienza ed economicità nell'attuazione degli obiettivi con particolare riferimento allo studio degli scostamenti, al fine di individuare le cause determinanti e le eventuali metodologie correttive; sviluppa analisi specifiche per la determinazione delle politiche tariffarie dei servizi erogati. All'ufficio è preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia;

c) l'ufficio studi, relazioni sindacali ed attività d'ispezione amministrativa elabora studi gestionali, amministrativi ed economici; formula pareri su questioni attinenti al management dell'Istituto; cura i rapporti con le organizzazioni sindacali; svolge attività di ispezione amministrativa a norma della legge n. 662/1996 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002. All'ufficio è preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia.

d) L'Ufficio tecnico, informatico e per le telecomunicazioni svolge le seguenti attività: progettazione, direzione e collaudo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; gestione ed interventi non specialistici di manutenzione ordinaria e straordinaria, con il proprio personale, degli immobili; cura la gestione del patrimonio.

Svolge inoltre compiti di studio e progettazione del sistema informatico e di telecomunicazioni (TLC) per le attività dell'Istituto; coordina lo sviluppo dell'attività informatica e di TLC dell'Istituto; svolge attività di elaborazione dati; cura la gestione delle procedure di servizio a supporto degli uffici centrali e territoriali; svolge attività di studio, sviluppo ed acquisizione di prodotti, servizi e programmi applicativi atti a promuovere o soddisfare utenze specifiche nell'ambito delle strutture interne con relativa assistenza agli utenti; cura l'attività di assistenza tecnica di primo livello alle apparecchiature informatiche, di TLC e supporto applicativo agli utenti. All'ufficio è preposto un dipendente dell'Istituto con profilo di ricercatore o primo ricercatore, tecnologo o primo tecnologo.

TITOLO II

STRUTTURE CENTRALI

Capo I

AREA TECNICO-SCIENTIFICA

Art. 18.

I dipartimenti tecnico-scientifici

1. L'area tecnico-scientifica è coordinata dalla presidenza dell'Istituto. Si articola in cinque dipartimenti tecnico-scientifici denominati:

a) dipartimento di igiene del lavoro;

b) dipartimento di medicina del lavoro;

c) dipartimento tecnologie di sicurezza;

d) dipartimento installazioni di produzione e insediamenti antropici.

e) dipartimento certificazione e conformità di prodotti ed impianti.

2. I dipartimenti sono strutture tecnico-scientifiche aventi il fine di gestire e sviluppare attività omogenee di ricerca, assistenza, controllo, consulenza, informazione e formazione, in conformità agli obiettivi programmatici individuati.

3. Ai dipartimenti tecnico-scientifici è conferita, nel quadro della programmazione triennale e annuale, autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa nella elaborazione dei contenuti dell'attività di ricerca, nella elaborazione normativa, nella utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, nonché delle attrezzature assegnate. Essi costituiscono centri di responsabilità amministrativa e di spesa.

4. I dipartimenti sono articolati in sezioni e/o laboratori. L'incarico di direzione di tali strutture avviene su proposta del direttore di dipartimento con provvedimento del presidente sentito il consiglio di amministrazione. Ogni dipartimento è supportato da una unità amministrativa interna di livello non dirigenziale.

5. La predisposizione dei piani di attività di ricerca annuali e pluriennali avviene con modalità idonee a consentire la partecipazione dei singoli ricercatori.

Art. 19.

Compiti dei dipartimenti tecnico-scientifici

1. Il dipartimento di igiene del lavoro svolge compiti di ricerca, studio, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, sviluppo di buone prassi, proposta normativa, documentazione standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle attività riguardanti la misura e la valutazione dei rischi da agenti fisici, chimici, biologici di varia natura negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. A tal fine:

a) effettua, con il supporto del dipartimento processi organizzativi, attività di consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza;

b) effettua esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e internazionale. In particolare procede:

alla misura e alla valutazione di agenti fisici (rumore, vibrazione, microclima, illuminamento) finalizzate all'idoneità igienico ambientale e alle procedure di taratura e calibrazione di strumenti di misura;

alla misura e alla valutazione di agenti chimici per lo studio delle condizioni di inquinamento da polveri, fibre, gas, vapori, aerosol, aeriformi tossici e nocivi, fumi e nebbie, negli ambienti di lavoro;

alla misura e alla valutazione della esposizione a sorgenti ionizzanti e naturali e artificiali e a sorgenti di radiazioni non ionizzanti;

alla assistenza e alla consulenza agli organi della Pubblica amministrazione per il rilascio di autorizzazioni relative all'impiego di radiazioni ionizzanti e non;

alla misura e alla valutazione dell'esposizione da agenti biologici, con monitoraggio microbiologico in ambienti di vita e di lavoro;

alla valutazione e allo sviluppo dei dispositivi di protezione individuale da rischi fisici, chimici e biologici.

2. Il Dipartimento di medicina del lavoro svolge compiti di ricerca, studio, sorveglianza epidemiologica, sperimentazione, standardizzazione delle metodiche, controllo, consulenza, assistenza, sviluppo di buone prassi, proposta normativa, documentazione, gestione dei sistemi di registrazione e delle cartelle sanitarie e di rischio per quanto concerne la tutela della salute e il benessere dei lavoratori negli ambienti di vita e di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. A tal fine:

a) effettua, con il supporto del dipartimento processi organizzativi, attività di consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza;

b) è centro di collaborazione dell'Organizzazione mondiale della sanità per la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

c) effettua esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. In particolare opera:

per la valutazione e la conseguente prevenzione degli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nei casi di rischio chimico, fisico, biologico, ergonomico, cancerogeno, organizzativo e psicosociale;

per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento dei risultati anche nell'ambito di reti nazionali e internazionali;

per la sorveglianza epidemiologica e per lo sviluppo di metodologie e modelli di sorveglianza sanitaria anche in relazione ai rischi emergenti;

per la valutazione e la definizione di strategie di prevenzione degli effetti sulla salute derivanti da emergenze ed eventi anomali.

3. Il Dipartimento tecnologie di sicurezza svolge, in relazione all'evoluzione tecnologica dei sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro, compiti di ricerca, studio, sperimentazione, prove di laboratorio, consulenza, assistenza, proposta normativa, sviluppo e validazione di buone prassi, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione e gestione del rischio in materia di sicurezza e qualità dei materiali, prodotti, macchine, impianti e ambienti di lavoro, ivi compresa la consulenza ai Ministeri competenti per la sorveglianza del mercato in relazione alle direttive europee, per l'accertamento delle conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza. A tal fine:

a) effettua, con il supporto del dipartimento processi organizzativi, attività di consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza;

b) formula ed elabora studi e proposte in relazione alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

c) effettua esami e controlli e rilascia certificazioni di sistemi di sicurezza. In particolare procede:

alla elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari per la valutazione dei rischi, in particolare di macchine e impianti;

alla elaborazione di metodi e strumenti necessari per la gestione del rischio macchine, impianti e attrezzature di lavoro;

alla elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari per la gestione dei rischi dei sistemi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

4. Il Dipartimento certificazione e conformità di prodotti ed impianti svolge compiti di coordinamento tecnico delle attività di verifica di conformità di prodotto e di impianti previsti dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, con funzione sia di indirizzo, sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonché per una uniforme e univoca applicazione delle norme vigenti in materia. A tal fine:

a) è organismo notificato dalla Commissione europea per l'attività di certificazione relativa alle direttive PED, TPED, SPV, che realizza anche avvalendosi di specifiche unità di certificazione nelle strutture territoriali;

b) svolge verifiche di conformità di prodotti e impianti non direttamente esercitabili dalle Agenzie territoriali;

c) garantisce l'unitarietà dell'apporto tecnico nei riguardi delle Agenzie territoriali per quanto concerne le attività di omologazione e certificazione;

d) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione per aree tematiche nei settori di competenza;

e) elabora norme, raccomandazioni e linee guida a livello nazionale e internazionale, in stretta collaborazione con gli organismi italiani ed europei di normazione;

f) effettua elaborazioni statistiche e gestisce banche dati relative alle attività di certificazione e verifiche di conformità;

g) effettua, con il supporto del dipartimento processi organizzativi, attività di consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza.

5. Il Dipartimento installazioni di produzione e insediamenti antropici svolge compiti di ricerca, studio, sperimentazione, consulenza, assistenza, proposta normativa, controllo, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione ai fini della tutela della salute, della sicurezza e della compatibilità ambientale in connessione con la presenza sul territorio di installazioni di produzione e insediamenti antropici, in particolare con riferimento alle installazioni a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e alle installazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. A tal fine:

a) valuta la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi ai fini del miglioramento dei processi correlati alle attività produttive, anche in funzione di eventi indesiderati e collegati a situazioni di emergenza;

b) procede all'analisi globale dei rischi e all'individuazione dei possibili rimedi e interventi correttivi, anche in connessione con la pianificazione del territorio;

c) individua le migliori tecniche di settore disponibili e studia le procedure per la riduzione degli impatti sul territorio;

d) valuta i rischi nuovi ed emergenti relativi all'impiego delle biotecnologie nell'industria e in agricoltura, microbiologia ambientale, biorisanamento, biotrattamento dei reflui;

e) misura e valuta i rischi fisici e chimici nell'aria, nelle acque e nei suoli per la stima delle interazioni con le attività di produzione e gli insediamenti antropici e propone soluzioni migliorative;

f) promuove la cultura e sviluppa buone pratiche nei settori di competenza;

g) effettua, con il supporto del dipartimento processi organizzativi, attività di consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza.

Art. 20.

Direzione dei Dipartimenti tecnico-scientifici

1. L'incarico di direttore del Dipartimento è conferito dal Presidente sentito il Consiglio di amministrazione.

2. Il direttore del Dipartimento ha la responsabilità di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo e amministrativo della struttura, nel rispetto dei programmi di attività e degli indirizzi approvati dal Consiglio di amministrazione.

3. Il direttore del Dipartimento è scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto, ovvero, in caso di impossibilità, tra i professori ordinari e straordinari delle università o tra i dirigenti di ricerca di altri enti o tra esperti di comprovata esperienza scientifica in base a criteri di professionalità e comprovata esperienza. I professori universitari possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento in aspettativa con o senza assegni: in tale ultima ipotesi verrà corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico in godimento presso la struttura di appartenenza.

4. L'incarico è a tempo determinato.

5. Il direttore del Dipartimento è responsabile del funzionamento complessivo dello stesso di fronte al Presidente e al Direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine:

a) provvede alla programmazione delle attività di competenza del Dipartimento, in conformità al piano triennale e ai suoi aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del Presidente;

b) formula la proposta di articolazione del Dipartimento in servizi e/o laboratori ai fini del prescritto parere del Comitato scientifico;

c) adotta gli atti di competenza del Dipartimento e ne è responsabile; determina l'organizzazione del lavoro all'interno del Dipartimento; è responsabile dell'andamento della gestione del Dipartimento;

d) segnala le esigenze di personale, necessario al funzionamento del Dipartimento;

e) propone i piani annuali e triennali del dipartimento.

6. Il direttore di Dipartimento, per l'attività amministrativa e contabile, si avvale di personale amministrativo assegnato al Dipartimento dal Direttore generale.

7. In relazione alle statuizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica, 4 dicembre 2002, n. 303, l'incarico di direttore di Dipartimento può essere revocato, prima della sua naturale scadenza, dal Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi dell'Istituto o di valutazione negativa dell'attività svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione del diretto interessato attraverso la contestazione ed il contraddittorio, da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non può riguardare i risultati dell'attività di ricerca svolta.

Art. 21.

Direzione della sezione o del laboratorio

1. L'incarico di direttore della sezione o del laboratorio è conferito dal Presidente su proposta del direttore del Dipartimento, ai sensi della normativa vigente ad un soggetto con profilo non inferiore a primo ricercatore/primo tecnologo.

2. L'incarico può essere revocato, dal direttore di Dipartimento, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di valutazione negativa dell'attività svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non può riguardare i risultati dell'attività di ricerca svolta.

3. Il direttore della sezione o del laboratorio risponde al direttore del Dipartimento per le specifiche attività di ricerca, controllo e consulenza svolte dalla sezione, servizio o laboratorio cui è preposto.

Capo II

AREA PROCESSI ORGANIZZATIVI

Art. 22.

Dipartimento processi organizzativi

1. Il Dipartimento processi organizzativi:

a) svolge attività di studio e promozione, in termini di qualità, delle attività didattiche e formative per gli attori della sicurezza e salute aziendali, compresi i lavoratori;

b) svolge attività per la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale dell'Istituto e del Servizio sanitario nazionale, dei formatori e degli specialisti di settore;

c) svolge attività d'individuazione e promozione di supporti didattici per l'integrazione della cultura prevenzionale nelle attività scolastiche;

d) promuove, anche in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto, la realizzazione di buone pratiche, analisi statistiche e realizzazione di prodotti di supporto alla implementazione della sicurezza e salute nelle aziende, con particolare riferimento alle P.M.I. ed agli Organismi paritetici;

e) procede all'organizzazione informatica dei dati e delle informazioni prevenzionali correlate alle esigenze degli utenti finali: Servizio sanitario nazionale, aziende, consulenti, lavoratori e loro rappresentanti, cittadini;

f) svolge attività di promozione delle modalità comunicative più efficaci per implementare la cultura della sicurezza e salute negli ambienti di vita e di lavoro;

g) promuove, coordina e ottimizza l'organizzazione, curandone la gestione amministrativa, delle attività di servizio verso organismi pubblici e privati in tema di formazione, consulenza e assistenza, informazione ed attività editoriali, anche con il supporto delle strutture dell'Istituto; promuove studi e formula proposte in materia di procedure attuative al fine di incrementare l'efficienza/efficacia dei prodotti e/o servizi resi agli utenti;

h) realizza congressi, simposi, tavole rotonde e manifestazioni varie;

i) svolge le attività di supporto correlate alla funzione dell'Istituto di Focal Point dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

j) cura le relazioni con il pubblico.

2. Il Dipartimento Processi organizzativi costituisce centro di responsabilità amministrativa.

Art. 23.

Articolazione del Dipartimento processi organizzativi

1. Il Dipartimento processi organizzativi è suddiviso in unità funzionali e uffici, di seguito elencati:

a) Unità funzionale formazione;

b) Unità funzionale elaborazione e diffusione informazioni;

c) Unità funzionale biblioteca;

d) Unità funzionale comunicazione;

e) Unità funzionale verifica dei processi;

f) Unità funzionale consulenza e assistenza;

g) Ufficio amministrativo;

h) Ufficio per il servizio a terzi;

i) Ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 24.

Compiti delle Unità funzionali e degli Uffici del Dipartimento processi organizzativi

1. L'Unità funzionale formazione procede all'individuazione delle metodologie più consone alla formazione degli adulti in termini di analisi dei bisogni, progettazione, valutazione degli apprendimenti, didattica attiva, soddisfazione degli utenti e di sistemi di valutazione della qualità formativa; progetta percorsi formativi, anche a distanza, per le figure della salute e sicurezza aziendale, per i consulenti e per i formatori; ricerca e realizza prodotti formativi di ausilio alla implementazione della cultura prevenzionale correlati ai diversi livelli scolastici; promuove, programma e realizza percorsi formativi per il personale interno e per organismi pubblici e privati; fornisce un supporto didattico e metodologico ai corsi di aggiornamento degli esperti di settore realizzati dai dipartimenti scientifici.

2. L'Unità funzionale elaborazione e diffusione informazioni, elabora e diffonde dati statistici sugli infortuni e sulle malattie professionali, informazioni, strumenti e prodotti applicativi, anche attraverso la implementazione di apposito sito web, strutturato secondo le esigenze della valutazione dei rischi e secondo i livelli di utenza; svolge i compiti di cui al decreto legislativo 6 settembre 1979, n. 322 e successive circolari; ricerca e diffonde le informazioni in coerenza con i piani di attività della Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; promuove la conoscenza e la diffusione dei contenuti del sistema informativo.

3. L'Unità funzionale biblioteca cura l'acquisizione, la gestione, l'archiviazione e la distribuzione di testi, riviste tecnico-scientifiche e di norme tecniche; cura le attività biblioteconomiche correlate; ricerca le modalità più efficaci per l'utilizzo del patrimonio documentale da parte delle diverse tipologie di utenti.

4. L'Unità funzionale comunicazione conduce studi e analisi del processo di comunicazione istituzionale e prevenzionale nelle varie categorie di utenti compresi i cittadini; progetta e realizza strumenti e campagne di comunicazione, anche attraverso l'uso di mass media, per incrementare la percezione positiva della funzione istituzionale e della prevenzione, in termini di costi benefici nelle organizzazioni; pubblicizza l'organizzazione funzionale dell'Istituto; pubblicizza, per

gli utenti esterni, i servizi erogati e loro modalità applicative/gestionali di fruizione; progetta, realizza, promuove e distribuisce le pubblicazioni periodiche dell'Istituto, monografie e opuscoli istituzionali e tecnico-scientifici secondo le esigenze degli utenti finali; cura l'unificazione e l'estensione finale dei piani di attività dell'Istituto, la stampa e la diffusione dei piani approvati, la predisposizione e la stampa dei rapporti.

5. L'Unità funzionale verifica dei processi analizza, in base ad indicatori predefiniti, la soddisfazione degli utenti interni ed esterni; identifica gli eventuali punti critici dei processi operativo-gestionali; promuove soluzioni organizzative, procedurali e professionali per migliorare nel tempo i servizi resi.

6. L'Unità funzionale consulenza e assistenza promuove, coordina e ottimizza l'organizzazione, curandone la gestione amministrativa, delle attività di consulenza e assistenza in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 25.

Compiti degli uffici del Dipartimento processi organizzativi

1. Presso il Dipartimento processi organizzativi operano tre uffici denominati Ufficio amministrativo-gestionale, Ufficio servizi a terzi ed Ufficio relazioni con il pubblico. Gli incarichi relativi a tali Uffici sono conferiti dal Direttore del Dipartimento processi organizzativi.

2. L'Ufficio amministrativo-gestionale espleta le seguenti attività:

a) supporto al Direttore del Dipartimento;

b) predisposizione del budget dei piani di attività;

c) attuazione dei compiti dipartimentali, ivi compresa la realizzazione di convegni, congressi e manifestazioni varie;

d) incombenze gestionali ed amministrative del Dipartimento quale centro di spesa;

e) fornisce altresì supporto amministrativo ai fini dell'omogeneità delle procedure concernenti i progetti di ricerca nazionali e comunitari.

All'Ufficio è preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia.

3. L'Ufficio per il servizio a terzi esplica tutte le incombenze amministrativo-contabili inerenti alle attività di competenza del Dipartimento rese a terzi, tra cui:

a) acquisizione, anche per via telematica, delle quote di iscrizione ai percorsi formativi tenuti direttamente dall'Istituto;

b) pagamento dei compensi dovuti a docenti interni ed esterni;

c) istruzione e predisposizione degli atti relativi alle attività formative interne ed esterne, anche per ciò che concerne le strumentazioni logistico-funzionali di supporto.

All'Ufficio è preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia.

4. L'Ufficio relazioni con il pubblico provvede all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti di loro interesse; cura il servizio all'utenza per i diritti di partecipazione previsti al Capo III della legge n. 241/1990; formula proposte per il miglioramento dei rapporti con l'utenza; cura la comunicazione interna rivolta alle strutture dell'ente. All'Ufficio è preposto un dipendente dell'ente con idonea professionalità con profilo di primo tecnologo.

Art. 26.

Direzione del Dipartimento processi organizzativi e delle relative unità funzionali

1. Al Dipartimento processi organizzativi è preposto un dirigente di prima fascia dei ruoli dell'Istituto ovvero un ricercatore o tecnologo della prima qualifica funzionale dei ruoli dell'istituto. Nei casi in cui non siano presenti le predette figure l'incarico può essere anche conferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 decreto-legge n. 165 del 2001. L'incarico è conferito dal Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore generale.

2. L'incarico di responsabile delle Unità funzionali è conferito dal direttore del Dipartimento ad un dipendente con profilo di primo ricercatore o primo tecnologo.

Capo III

AREA DEL BILANCIO, DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Art. 27.

Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali

1. Il Dipartimento espleta le seguenti attività:

a) cura la programmazione e la gestione economico-finanziaria (bilancio, contratti, spese in economia);

b) cura la gestione tecnica e patrimoniale degli immobili, uffici, impianti attrezzature e servizi dell'Istituto;

c) cura la gestione del personale (reclutamento, progressione delle carriere, trattamento economico e giuridico di attività, di previdenza e quiescenza);

d) garantisce l'organizzazione contabile degli uffici centrali e la supervisione procedurale di quelli periferici;

e) cura gli affari legali e il contenzioso;

f) cura gli affari fiscali;

g) cura le attività di registrazione di brevetti, di stipula di contratti all'estero, di adesione a consorzi, fondazioni, o di partecipazioni societarie;

h) cura le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali.

2. Il Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali costituisce centro di responsabilità amministrativa.

Art. 28.

Articolazione del Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali

1. Il Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Gli Uffici di livello dirigenziale non generale sono i seguenti:

a) Il Servizio programmazione e gestione economico-finanziaria;

b) Il Servizio contratti e spese in economia;

c) Il Servizio trattamento giuridico del personale;

d) Il Servizio trattamento economico del personale;

e) Il Servizio legale e per il contenzioso del lavoro;

f) Il Servizio affari generali;

g) Il Servizio per la gestione amministrativa delle aree di ricerca «Monteporzio» e «Casilina»;

h) Il Servizio organi collegiali.

Art. 29.

Compito dei servizi del Dipartimento del bilancio del personale e degli affari generali

1. Il Servizio programmazione e gestione economico-finanziaria svolge le seguenti attività:

studio delle modalità di applicazione delle normative riguardanti la contabilità generale pubblica - Studio delle procedure di decentramento in materia amministrativo contabile - Analisi del piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento e la ricerca scientifica - Predisposizione e tenuta delle scritture contabili e del bilancio di previsione e triennale di competenza e di cassa delle entrate e delle spese dell'Istituto, assestamenti di bilancio - Rilevazioni periodiche dello stato di attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto con segnalazione della trasformazione da impegni provvisori in definitivi - Analisi dell'andamento delle spese per il coordinamento della gestione bilancio - Emissione ordini di accreditamento a favore dei Funzionari delegati ed esame dei relativi rendiconti - Rendiconto consuntivo dell'Istituto e rendiconto contabilità separata delle attività omologative - Cura dei rapporti con la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma per la gestione della contabilità speciale intestata all'Istituto - Rapporti con la Banca Cassieri e adempimenti concernenti pagamenti disposti dall'Istituto - Tenuta registro IVA, denuncia annuale IVA, versamento imposta di bollo in modo virtuale - Adempimenti connessi ai fermi amministrativi - Rile-

vazioni contabili di addebiti ed incassi per servizi resi a pagamento - Adempimenti amministrativo-contabili e tariffari connessi a servizi resi a pagamento sottoposti a regime IVA.

2. Il Servizio contratti e spese in economia svolge le seguenti attività:

adempimenti preliminari per la stipulazione, approvazione ed atti modificativi - Esecuzione dei contratti - Adempimenti amministrativi attinenti i servizi generali della direzione (pulizie, riscaldamento e vigilanza) - Collaudi, applicazioni clausole penali - Emissioni dei titoli di pagamento - Attività dell'ufficiale rogante; Adempimenti amministrativi relativi alla locazione immobili per le sedi centrali e periferiche - Convenzioni per l'uso dei locali a titolo gratuito - Adempimenti amministrativi relativi alla gestione delle commissioni di gara e di collaudo - istruttoria amministrativa delle richieste di spese e servizi in economia delle strutture centrali - Buoni di cassa ed emissioni di titoli di spesa e rendiconti - Organizzazione dei servizi di trasporto - gestione autoparco - Gestione noleggio mezzi di trasporto - Albo fornitori - Ufficio del Consegnatario - Scritture inerenti all'inventario dei beni mobili - Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali - Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito - Adempimenti connessi alla messa fuori uso di attrezzature, arredi e materiale - Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979; adempimenti per la stipula dei contratti all'estero; adempimenti amministrativi relativi alla partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali; rapporti amministrativi con organismi nazionali ed internazionali.

3. Il Servizio trattamento giuridico del personale svolge le seguenti attività:

assegnazione agli uffici - Collocamento fuori ruolo - Rapporti informativi complessivi sul personale - Aspettative, comandi, mobilità e distacchi - Provvedimenti riguardanti la cessazione, la decadenza e la dispensa dal servizio - assenza dal servizio e provvedimenti relativi - Procedure relative alle indennità di rischio del personale - Procedure di assunzione del personale e adempimenti connessi - Approvazione graduatoria e nomina in prova - Assunzioni obbligatorie - Assunzioni di personale scientifico da istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani e stranieri - Incarichi speciali - Riconoscimento ai fini dello svolgimento della carriera dei servizi prestati presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri - Nomina in ruolo - Inquadramento e progressione di carriera del personale - Profili professionali - Passaggi di qualifica funzionale - Conferimento di funzioni dirigenziali e deleghe di attribuzioni dirigenziali - Provvedimenti di promozione del personale - Provvedimenti di proposta e nomina del personale negli organi e negli incarichi di direzione dell'Istituto - Provvedimenti di conferimento e revoca degli incarichi Stato matricolare - Fascicoli personali - Schedario - Ruoli di anzianità - Rilascio certificati e copie, provvedimenti relativi al personale in servizio - Bollettino ufficiale.

4. Il Servizio trattamento economico del personale svolge le seguenti attività:

assegni fissi al personale dipendente - Compensi a particolari categorie di personale - Adempimenti economici conseguenti a riconoscimenti ricongiunzione e valutazione di servizi - Liquidazione spese per accertamenti sanitari al personale - Ritenute per prestiti, mutui e conto terzi - Adempimenti concernenti le assicurazioni sociali (INPS, Tesoro, CPDEL, Opera di Previdenza, Fondo Credito, SSN, ONAOSI, Fondi integrativi di previdenza) - Adempimenti fiscali conseguenti alle erogazioni al personale dipendente - Rendiconti semestrali - Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979 - Trattamento di previdenza - Prestazioni INPDAP - Indennità di buonuscita - Liquidazione - Riliquidazione e supplemento indennità di buonuscita - Indennità - Una Tantum diretta ed indiretta - Riscatti utili al fine del trattamento di previdenza - Rapporti con l'INPDAP gestione ENPAS e INADEL - Trattamento di quiescenza - Riconoscimento e ricongiunzione di servizi - Riconoscimento e ricongiunzione servizi del personale scientifico proveniente da istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri - Costituzione posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. - Posizioni assicurative - Rapporti con il Ministero del Tesoro, Ufficio pensioni e con l'I.N.P.S. - Trattamento di assistenza.

5. Il Servizio legale e per il contenzioso del lavoro svolge le seguenti attività:

consulenza giuridica interna ed esterna; contenzioso del lavoro, amministrativo, civile, penale e contabile; attività stragiudiziale; attività per l'avvocatura generale dello Stato; recupero crediti; procedure concorsuali e fallimentari; servizio ingiunzionale.

6. Il Servizio affari generali svolge le seguenti attività:

affari generali - Protocollo generale - Accettazione e spedizione corrispondenza - Nomina funzionari delegati, ufficiale rogante, cassieri e consegnatari - Predisposizione atti e provvedimenti di istituzione e nomina di comitati tecnici - Atti e procedure per la designazione di personale in seno a commissioni, comitati e collegi - Gestione dei locali di rappresentanza e riunioni - Adempimenti amministrativi riguardanti i brevetti - Portinerie, custodie, centralini telefonici - Rilevazione di dati relativi agli uffici ed al personale, alla produttività ed alle condizioni di lavoro - Indagini, relazioni e progetti d'intervento per la realizzazione delle procedure organizzative - Centro stampa e fotocopiatura - Passaporti di servizio - Rilascio tessere di riconoscimento.

7. Il Servizio per la gestione amministrativa delle aree di ricerca «Monteporzio» e «Casilina» svolge le seguenti attività:

attività di supporto e coordinamento amministrativo, vigilanza sull'attività amministrativa per la conformazione di tale attività alle direttive impartite centralmente - Spese in economia per l'acquisto dei beni e servizi occorrenti per il funzionamento - Svolgimento delle attività di consegnatario dei beni mobili e immobili assegnati - Manutenzione ordinaria dei beni immobili.

8. Il Servizio organi collegiali svolge:

attività di supporto e di segreteria per il funzionamento degli organi collegiali dell'Istituto (Consiglio di amministrazione, Comitato scientifico, Collegio dei revisori - Servizio di controllo strategico) rapportandosi funzionalmente anche con il Presidente dell'Istituto; attua le disposizioni di carattere normativo, organizzativo e procedurale relative agli organi collegiali; gestisce l'istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi collegiali; cura la tenuta delle delibere dell'ente che trasmette anche al Direttore generale; cura la tenuta dei verbali e la pubblicazione degli atti degli Organi. Al servizio è preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia.

Art. 30.

Direzione del Dipartimento del bilancio del personale e degli affari generali

1. Al Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali è preposto un dirigente di prima fascia dei ruoli dell'Istituto. Nei casi in cui non sia presente la predetta figura, l'incarico può essere anche conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, decreto-legge n. 165 del 2001.

L'incarico è conferito dal Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore generale.

2. L'incarico di responsabile dei servizi è conferito dal Direttore del Dipartimento ad un dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli dell'Istituto.

Art. 31.

Servizio prevenzione e protezione

1. L'Ufficio prevenzione e protezione svolge le attività e gli adempimenti correlati all'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, nonché gli adempimenti connessi ai regimi autorizzativi e/o denunce relative a scarichi, impianti, ecc. (ai comuni, alle aziende sanitarie, ai vigili del fuoco, ecc.). All'Ufficio è preposto un primo ricercatore o un primo tecnologo con idonea professionalità. L'incarico è conferito dal Direttore generale.

TITOLO III

STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 32.

Centri di ricerca

1. L'ISPESL può svolgere le attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione, assistenza e consulenza, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002 anche attraverso centri di ricerca dislocati sul territorio nazionale.

2. I centri di ricerca dell'Istituto sono tre: Monteporzio Catone, Casilina e Lamezia Terme. L'attività amministrativo-gestionale dei centri di ricerca di Monteporzio Catone e Casilina è assicurata ai sensi del precedente art. 29, comma 7; mentre presso il centro di Lamezia Terme è costituita un'unità amministrativo-contabile cui è assegnato dal direttore generale, personale tecnico ed amministrativo, secondo le esigenze di funzionamento.

3. L'incarico di direttore del centro di Lamezia Terme è conferito dal presidente dell'Istituto, sentito il consiglio di amministrazione, al personale appartenente al profilo di dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, ovvero a professore universitario ovvero ad esperto di comprovata e documentata esperienza nel settore.

4. Al direttore del Centro di ricerca di Lamezia Terme è assegnato un budget. Annualmente il direttore generale, con apposito atto, assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati. Della gestione delle risorse risponde al direttore generale.

5. Il centro di ricerca di Lamezia Terme può essere articolato in laboratori, cui sono preposti ricercatori.

6. L'istituzione di nuovi centri di ricerca viene approvata dal consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente, in relazione a quanto previsto nei piani triennali dell'Istituto ed alle risorse disponibili.

Art. 33.

Cooperazione con organismi esterni

1. Al fine di realizzare un sistema a rete di eccellenza della ricerca scientifica dei settori della sicurezza e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, sia a livello nazionale che internazionale, in considerazione anche di particolari contingenti situazioni o per una ottimale esplicazione delle attività istituzionali, in considerazione anche di peculiarità e specificità territoriali del nostro Paese, possono essere utilizzati strumenti di cooperazione con istituzioni universitarie ovvero di ricerca pubbliche o private di riconosciuto valore scientifico e con le regioni, aventi ciascuno una o più missioni specificatamente indicate anche attraverso l'attivazione di apposite strutture di ricerche.

2. Gli obiettivi, la missione, gli obblighi e le responsabilità per l'istituzione ed il funzionamento di tali strutture sono stabilite da apposite convenzioni, che sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 definiscono oltre agli obiettivi, la missione, gli obblighi e le responsabilità dei rispettivi partner nonché gli organi di direzione scientifica e di programmazione ed attuazione delle attività da svolgere e, ove previsto, di durata temporale degli stessi.

Art. 34.

Le agenzie territoriali

1. Le agenzie territoriali garantiscono le attività di certificazione, verifica di conformità, supporto tecnico per la sorveglianza del mercato, formazione, informazione, assistenza e consulenza verso l'utenza finale. Trovano un supporto nei coordinamenti dei servizi. Sono sottoposte alla supervisione della direzione generale, ed operano in stretta collaborazione con il dipartimento processi organizzativi e il dipartimento certificazione e conformità di prodotti e impianti, al fine di promuovere un dialogo più stretto con le amministrazioni locali, in particolar modo le regioni, per definire protocolli e procedure comuni, sondare i bisogni dell'utenza, promuovere e coordinare i servizi dell'ente. Promuovono attività di studio e ricerca sul territorio ed effettuano consulenza per gli impianti a rischio di incidente rilevante e/o di tipo speciale. Per queste ultime attività sono sottoposte al coordinamento del presidente.

2. L'incarico di direttore dell'agenzia territoriale è conferito dal Direttore generale al personale appartenente al profilo di dirigente di ricerca o dirigente tecnologo.

3. Sono istituite le sotto elencate agenzie territoriali, strutture a livello regionale di norma aventi sede nel capoluogo di regione salvo quelle diversamente indicate:

a) agenzia della Valle d'Aosta;

b) agenzia del Piemonte;

c) agenzia della Lombardia;

d) agenzia del Trentino Alto Adige;

e) agenzia del Friuli-Venezia Giulia;

f) agenzia del Veneto;

g) agenzia dell'Emilia Romagna;

h) agenzia della Liguria;

i) agenzia della Toscana;

j) agenzia delle Marche;

k) agenzia dell'Umbria, con sede a Terni;

l) agenzia dell'Abruzzo, con sede a Pescara;

m) agenzia del Lazio;

n) agenzia della Campania;

o) agenzia del Molise;

p) agenzia della Basilicata;

q) agenzia della Calabria, con sede a Catanzaro;

r) agenzia delle Puglie;

s) agenzia della Sicilia;

t) agenzia della Sardegna.

Art. 35.

Articolazione e risorse delle agenzie territoriali

1. Presso le agenzie territoriali possono essere costituite sezioni distaccate con sede nei capoluoghi di provincia, con delibera del Consiglio di amministrazione.

2. Le agenzie territoriali sono dotate di un apposito budget. Il Direttore generale annualmente assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dai piani di attività. Presso ciascuna delle agenzie è organizzata una struttura amministrativa di supporto di livello non dirigenziale nominata dal direttore dell'agenzia.

Art. 36.

Sezioni territoriali

1. Nelle more della riorganizzazione dei servizi a livello regionale, le attuali sedi ISPESL, non sedi di agenzia territoriale, continueranno a svolgere la loro attività in base all'organizzazione attuale.

2. A regime, l'incarico di direttore della sezione territoriale è conferito dal direttore generale su proposta del direttore dell'agenzia territoriale.

PARTE III

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'ISPESL

Titolo IV

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE

Art. 37.

Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale

1. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti dal presidente, sentito il direttore generale, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque e con facoltà di rinnovo. Con l'atto di conferimento dell'incarico sono individuati la durata e le competenze istituzionali da svolgere. Con il contratto individuale di lavoro, stipulato con il direttore generale sono fissati gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dal consiglio di amministrazione, le modalità di verifica del corretto espletamento dell'incarico, nonché definito il corrispondente trattamento economico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area della ricerca.

2. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale sono responsabili di fronte al Direttore generale dell'attività svolta dagli uffici che da essi dipendono, della corretta ed efficiente gestione degli uffici medesimi, nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale è effettuata annualmente dal direttore generale.

4. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi; la valutazione si fonda altresì sui risultati del controllo di gestione.

5. Il procedimento si ispira ai criteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999, così come esplicitati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area della ricerca e dal regolamento sui controlli interni dell'Istituto.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la normativa contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

7. La positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti costituisce, per converso, presupposto per la corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.

8. I provvedimenti di cui al precedenti commi 6 e 7 sono adottati, in attuazione delle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 38.

Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale

1. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui gli articoli 15, 17, 31 e 34, sono conferiti dal Direttore generale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *h)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale sono conferiti con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e con facoltà di rinnovo. Con il contratto individuale di lavoro sono fissati gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dal consiglio di amministrazione, le modalità di verifica del corretto espletamento dell'incarico nonché definito il corrispondente trattamento economico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area della ricerca.

3. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale, di cui al comma 1, sono responsabili di fronte al direttore generale del risultato dell'attività svolta dall'ufficio cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonché della corretta ed efficiente gestione dell'ufficio medesimo.

4. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale, di cui al comma 1, è adottata annualmente dal direttore generale.

5. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione e si fonda altresì sui risultati del controllo di gestione.

6. Il procedimento di valutazione si ispira ai criteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999, così come esplicitati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area della ricerca e dal regolamento sui controlli interni dell'Istituto.

7. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la normativa contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

8. La positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti costituisce presupposto per la corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.

9. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7, sono adottati, in attuazione delle disposizioni contrattuali vigenti.

10. Gli incarichi ai dirigenti sono conferiti dal direttore del relativo dipartimento, con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 e con facoltà di rinnovo, con le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

11. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 10 sono responsabili di fronte al dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale del risultato dell'attività svolta dall'ufficio cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonché della corretta ed efficiente gestione dell'ufficio medesimo.

12. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale, di cui al comma 10, è effettuata annualmente dal responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale cui è assegnato il dirigente valutato.

13. Ai dirigenti di cui al comma 10 si applicano le disposizioni contenute nei commi da 5 a 9.

Art. 39.

Durata degli incarichi

1. Gli incarichi di direzione delle strutture previste dal presente regolamento sono conferiti da un minimo di anni tre fino ad un massimo di anni cinque.

2. È vietato il cumulo degli incarichi.

3. Gli incarichi sono tutti rinnovabili.

TITOLO V

PROFILI E LIVELLI DEL PERSONALE

Art. 40.

Inquadramento del personale

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, il personale di ruolo dell'ISPESL in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è inserito nei ruoli dell'Istituto nelle qualifiche e profili rivestiti alla stessa data.

Art. 41.

Inquadramento dei dirigenti amministrativi

1. I dirigenti amministrativi dell'ISPESL sono così inquadrati:

— dirigenti di prima fascia;

— dirigenti di seconda fascia.

Art. 42.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del personale dell'Istituto è quella risultante dalla tabella allegata al presente regolamento.

TITOLO VI

RAPPORTO DI LAVORO
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Art. 43.

Rapporto di lavoro

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL sono disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001, da quelle del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da quelle delle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, nonché da quelle del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

2. I rapporti di lavoro dei dirigenti dell'Ispesl sono disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001, da quelle del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da quelle delle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, da quelle del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL sono regolati mediante contratti individuali.

Art. 44.

Formazione

1. L'Istituto individua nella formazione professionale uno strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione.

2. A tal fine, l'Istituto:

a) promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale;

b) garantisce l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività scientifica e di ricerca;

c) cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con profili gestionali.

3. L'Istituto svolge attività di formazione in base a programmi annuali e/o pluriennali, prevedendone gli opportuni stanziamenti compatibilmente con le esigenze di bilancio.

4. In conformità alle vigenti norme contrattuali, le linee di indirizzo generale delle attività formative dell'Istituto sono oggetto di contrattazione integrativa.

Art. 45.

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti

1. Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, i dipendenti dell'ISPESL non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Istituto medesimo.

2. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi indicati alle lettere da *a)* ad *f)* dell'art. 53, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 165/2001.

3. L'autorizzazione deve essere richiesta all'Istituto dal dipendente interessato o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico.

4. Restano ferme le particolari disposizioni previste per i ricercatori e tecnologi dalla normativa contrattuale.

Art. 46.

Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ed al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente, alle norme del capo I, titolo II, libro V del codice civile ed alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.

ISPESL

Livello professionale	Profilo D.P.R. n. 171/1991	Dotazione organica 2006
I	Dirigente di ricerca	38
II	Primo ricercatore	124
III	Ricercatore	152
I	Dirigente tecnologo	20
II	Primo tecnologo	72
III	Tecnologo	139
I	Dirigente di prima fascia	2
II	Dirigente di seconda fascia	15
IV	Funzionario amministrativo	110
V	Funzionario amministrativo	80
IV	C.T.E.R. (art. 20, sesto comma)	127
V	C.T.E.R.	40
VI	C.T.E.R.	117
V	Collaboratore amministrativo	20
VI	Collaboratore amministrativo	85
VII	Collaboratore amministrativo	65
VI	Operatore tecnico	21
VII	Operatore tecnico	10
VIII	Operatore tecnico	28
VII	Operatore amministrativo	8
VIII	Operatore amministrativo	15
IX	Operatore amministrativo	44
VIII	Ausiliario tecnico	5
IX	Ausiliario tecnico	17
IX	Ausiliario amministrativo	23
	Totale generale . . .	1.377

06A09239

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori della Repubblica dell'Uganda, della Repubblica federale democratica di Etiopia, della Repubblica del Cile, della Repubblica di Finlandia e della Repubblica di Nicaragua (22 giugno 2006).

Giovedì 22 giugno 2006 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Deo K. Rwabita, Ambasciatore della Repubblica dell'Uganda, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 22 giugno 2006 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Grum Abay Teshome, Ambasciatore della Repubblica federale democratica di Etiopia, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 22 giugno 2006 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Gabriel Valdés Subercaseaux, Ambasciatore della Repubblica del Cile, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 22 giugno 2006 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Pauli Antero Makela, Ambasciatore della Repubblica di Finlandia, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 22 giugno 2006 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Piero Coen Montealegre, Ambasciatore della Repubblica di Nicaragua, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

06A09161

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 11, adottata in data 8 aprile 2006 dall'ONAOSI - Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani.

Con ministeriale n. 24/IX/0004418/OSI-L-30 del 12 settembre 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ONAOSI - Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, in data 8 aprile 2006, con la quale si è inteso rinviare l'applicazione dell'adeguamento all'indice ISTAT per l'anno 2005, delle quote contributive fissate nella precedente delibera n. 13/2005, al 2007, anno per il quale si applica alle quote stesse l'incremento dell'1,7%, relativo al 2005, cumulato con quello che sarà rivalutatao nel 2006.

06A09138

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 8/IV, adottata in data 20 aprile 2006 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari - ENPAV.

Con ministeriale n. 24/0004414/VET-L-27 del 12 settembre 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8/IV adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV), in data 20 aprile 2006, con la quale è stata redatta la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi, per l'anno 2007, da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, ai sensi dell'art. 47 del regolamento di attuazione dello statuto.

06A09139

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2/06/PRV, adottata in data 17 febbraio 2006 dall'ENPAPI - Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica.

Con ministeriale n. 24/IX/0004416/INF-L-19 del 12 settembre 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 02/06/PRV, adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 17 febbraio 2006, concernente modificazioni ai regolamenti per gli interventi assistenziali.

06A09140

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinocep»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1037 del 29 settembre 2006

Medicinale: ZINOCEP.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming n. 2 - 37100 Verona, codice fiscale n. 08998480159.

Variazione A.I.C.: modifica delle procedure di prova del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzato il sito GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a. di S. Polo di Torrile - Parma, ad effettuare il rilascio parametrico per la sterilità per lotti di fiale solvente di acqua per preparazioni iniettabili da 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml e 10 ml, relative al medicinale «Zinocep polvere e solvente» prodotto finito.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033896010 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone 250 mg + 1 fiala solvente 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033896022 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone 500 mg + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033896034 - «750 mg/3 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone 750 mg + 1 fiala solvente 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033896046 - «1 g/4 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone 1 g + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 033896059 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso», 1 flacone 1 g + 1 fiala solvente 10 ml.

I lotti di fiale solvente di acqua per preparazioni iniettabili 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml e 10 ml (da accludere a flaconi di antibiotico cefuroxima sodica polvere liofilizzata del medicinale «Zinocep»), prodotti presso GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a. di S. Polo di Torrile - Parma, non possono più essere rilasciati sulla base della esecuzione del test di sterilità sui campioni di un lotto di fiala solvente prodotto finito.

In caso che i requisiti di produzione fissati per il rilascio parametrico per la sterilità non siano soddisfatti, il lotto di fiale solvente in questione dovrà essere rifiutato.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «250 mg/1 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone 250 mg +1 fiala solvente 1 ml (A.I.C. n. 033896010), «500 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone 500 mg + 1 fiala solvente 2 ml (A.I.C. n. 033896022), «750 mg/3 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone 750 mg + 1 fiala solvente 3 ml (A.I.C. n. 033896034), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A09214

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepi Mynol»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1038 del 29 settembre 2006

Medicinale: MEPI MYNOL.

Titolare A.I.C.: Curaden Healthcare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Lanino n. 42 - 21047 Saronno (Varese), codice fiscale n. 13268170159.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina: L. Molteni & O. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., s.s. 67 sita in Frazione Granatieri, Scandizzi (Firenze); con l'officina: Pierrel Farmaceutici S.p.a. sito in strada statale Appia n. 46/48 - 81043 Capua (Caserta);

per le fasi produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029424013 - «3% soluzione iniettabile» 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 029424025 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale 1,8 ml.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 029424013 - «3% soluzione iniettabile» 50 tubofiale 1,8 ml varia in:

A.I.C. n. 029424013 - «3% soluzione iniettabile» 50 cartucce 1,8 ml;

A.I.C. n. 029424025 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale 1,8 ml;

varia in: A.I.C. n. 029424025 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce 1,8 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

06A09215

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spectrum»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1041 del 29 settembre 2006

Medicinale: SPECTRUM.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare n. 47 - 00144 Roma, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica delle procedure di prova del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

«è autorizzato il sito GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. di S. Polo di Torrile - Parma, ad effettuare il rilascio parametrico per la sterilità per lotti di fiale solvente di acqua per preparazioni iniettabili da 1 ml, 1,5 ml, 3 ml e 10 ml, relative al medicinale «Spectrum polvere e solvente» prodotto finito»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025222011 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 025222023 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 025222035 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 025222047 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml.

I lotti di fiale solvente di acqua per preparazioni iniettabili 1 ml, 1,5 ml, 3 ml e 10 ml (da accludere a flaconi di antibiotico ceftazidima pentaidrata polvere liofilizzata del medicinale «Spectrum»), prodotti presso GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. di S. Polo di Torrile - Parma, non possono più essere rilasciati sulla base della esecuzione del test di sterilità sui campioni di un lotto di fiala solvente prodotto finito.

In caso che i requisiti di produzione fissati per il rilascio parametrico per la sterilità non siano soddisfatti, il lotto di fiale solvente in questione dovrà essere rifiutato.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09212

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Doc Generici».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1042 del 29 settembre 2006

Medicinale: CEFTAZIDIMA DOC GENERICI.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio n. 7 - 20124 Milano - codice fiscale n. 11845960159.

Variazione A.I.C.: modifica delle procedure di prova del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

«è autorizzato il sito GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., di S. Polo di Torrile - Parma, ad effettuare il rilascio parametrico per la sterilità per lotti di fiale solvente di acqua per preparazioni iniettabili da 1 ml, 1,5 ml, 3 ml e 10 ml, relative al medicinale «Ceftazidima Doc Generici polvere e solvente» prodotto finito,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036024014 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 036024026 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036024038 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036024040 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml.

I lotti di fiale solvente di acqua ppi 1 ml, 1,5 ml, 3 ml e 10 ml (da accludere a flaconi di antibiotico ceftazidima pentaidrata polvere liofilizzata del medicinale «Ceftazidima Doc Generici»), prodotti presso GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. di S. Polo di Torrile - Parma, non possono più essere rilasciati sulla base della esecuzione del test di sterilità sui campioni di un lotto di fiala solvente prodotto finito.

In caso che i requisiti di produzione fissati per il rilascio parametrico per la sterilità non siano soddisfatti, il lotto di fiale solvente in questione dovrà essere rifiutato.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09213

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima EG»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1043 del 29 settembre 2006

Medicinale: CEFTAZIDIMA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A. (codice fiscale n. 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 Milano.

Variazione A.I.C.: modifica delle procedure di prova del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

«è autorizzato il sito GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. di S. Polo di Torrile - Parma, ad effettuare il rilascio parametrico per la sterilità per lotti di fiale solvente di acqua per preparazioni iniettabili da 1 ml, 1,5 ml, 3 ml e 10 ml, relative al medicinale «Ceftazidima EG» polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare prodotto finito,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036202012 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 036202024 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036202036 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036202048 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml.

I lotti di fiale solvente di acqua per preparazioni iniettabili 1 ml, 1,5 ml, 3 ml e 10 ml (da accludere a flaconi di antibiotico ceftazidima pentaidrata polvere liofilizzata del medicinale «Ceftazidima EG»), prodotti presso GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. di S. Polo di Torrile - Parma, non possono più essere rilasciati sulla base della esecuzione del test di sterilità sui campioni di un lotto di fiala solvente prodotto finito.

In caso che i requisiti di produzione fissati per il rilascio parametrico per la sterilità non siano soddisfatti, il lotto di fiale solvente in questione dovrà essere rifiutato.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09211

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hiberix»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1044 del 29 settembre 2006

Medicinale: HIBERIX.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona - codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione del medicinale: «Hiberix» è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata l'aggiunta di un sito alternativo per le fasi di riempimento e liofilizzazione di «Hiberix», GlaxoSmithKline Biologicals SA, Parc de la Noire Epine, Rue Flemming, 20 - 1330 Wavre, Belgium»,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 031902012 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1045 del 29 settembre 2006

Medicinale: HIBERIX.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona, codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione del medicinale: «Hiberix» è modificata come di seguito indicato: è autorizzata l'aggiunta di un sito alternativo per la produzione di bulk di Hlb: GlaxoSmithKline Biologicals SA, Parc de la Noire Epine, Rue Flemming, 20 - 1330 Wavre (Belgium), relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 031902012 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09210-06A09209

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone EG»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1046 del 29 settembre 2006

Medicinale: CEFTRIAXONE EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale 12432150154.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del sito di produzione per tutto il processo produttivo compreso il controllo ed il rilascio dei lotti del prodotto finito: Lisapharma S.p.A - via Licinio, 11-15 - Erba (Como) Italia, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035869039 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09208

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rossepar»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1053 del 29 settembre 2006

Medicinale: ROSSEPAR.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società K.B.R. Kroton Biologic Researches S.r.l. (codice fiscale 01600080798) con sede legale e domicilio fiscale in corso V. Emanuele, 73 - 88074 Crotone.

Confezione: A.I.C. n. 018309043 - 10 flaconcini orali.

È ora trasferita alla società: Bio Health Care Pharmaceuticals S.r.l. (codice fiscale 04614600965) con sede legale e domicilio fiscale in Traversa di S. Donato, zona 167 - 81020 Capodrise (Caserta).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09207

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «FDP Fisiopharma»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1054 del 29 settembre 2006

Medicinale: FDP FISIOPHARMA.

Titolare A.I.C.: Fisiopharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Nucleo Industriale - 84020 Palomonte (Salerno), codice fiscale 02580140651.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: «Ipofosfotemia accertata» relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033631019 - «5 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 50 ml;

A.I.C. n. 033631021 - «10 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 10 g + 1 flacone solvente da 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09206

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «30A»

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.A.), a partire dal 18 ottobre 2006, ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «30A».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

06A09186

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-242) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 0 1 7 *

€ 1,00